SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 26 aprile 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 12 aprile 1991, n. 136.

Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Prestazioni

1. L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari (ENPAV) corrisponde le seguenti pensioni:

a) di vecchiaia;
b) di anzianità;
c) di inabilità e invalidità;
d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.

2. Esso inoltre corrisponde le seguenti prestazioni:

a) indennità *una tantum*;
b) provvidenze straordinarie.

3. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.

4. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto per le pensioni indicate alle lettere *a)* e *d)* dello stesso comma.

5. Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale e con le pensioni statali.

Art. 2.

Pensione di vecchiaia

1. La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

2. L'assicurato che al compimento del sessantacinquesimo anno di età non possa far valere trenta anni di contribuzione può continuare i versamenti per il periodo necessario al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

3. La pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei più elevati dieci redditi annuali professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalle dichiarazioni presentate per gli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione.

4. Per il calcolo della media di cui al comma 3 si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*. I redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 17.

5. La misura della pensione non può essere inferiore a quattro volte il contributo soggettivo minimo di cui all'articolo 11, comma 2, a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.

6. Se la media dei redditi è superiore a lire 42,3 milioni, la percentuale del 2 per cento di cui al comma 3 è così ridotta

a) all'1,71 per cento per lo scaglione di reddito superiore a lire 42,3 milioni fino a lire 63,4 milioni;

b) all'1,43 per cento per lo scaglione di reddito superiore a lire 63,4 milioni fino a lire 74,1 milioni;

c) all'1,14 per cento per lo scaglione di reddito superiore a lire 74,1 milioni.

7. I soggetti che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano l'esercizio della professione hanno diritto ad un supplemento della pensione, al compimento di ogni biennio di iscrizione e di contribuzione, decorrente dal pensionamento o anche prima, in caso di cancellazione dall'albo anche per premorienza. Ciascun supplemento è pari per ogni anno alle percentuali di cui ai commi 3 e 6, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del comma 4.

Art. 3.

Pensione di anzianità

1. La pensione di anzianità è corrisposta ai soggetti che possono far valere almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e di contribuzione all'Ente.

2. La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.

3. La pensione è determinata con applicazione dei commi da 3 a 6 dell'articolo 2.

4. Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al comma 2, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità stessa.

Art. 4.

Pensione di inabilità

1. La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;

b) l'iscritto abbia compiuto almeno cinque anni di effettiva iscrizione e di contribuzione anche non continuativi. Qualora l'inabilità sia causata da infortunio si prescinde dal requisito della anzianità minima.

2. Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 12 milioni annui; si considera a tal fine la media del triennio precedente la domanda di pensione di inabilità.

3. Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma 2, questi deve dimostrare l'entità dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la perdita del beneficio stesso.

4. La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

5. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione l'Ente può, in qualsiasi momento, assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. La erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

Art. 5.

Pensione di invalidità

1. La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo e per qualsiasi causa sopravvenuta dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*).

2. Sussiste diritto a pensione anche quando la riduzione della capacità all'esercizio della professione preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.

3. La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4, comma 2.

4. L'Ente accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, sia stata confermata due volte. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

5. Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi dell'articolo 2 in sostituzione della pensione d'invalidità.

Art. 6.

Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità

1. Le modalità per l'accertamento dell'inabilità e della invalidità sono stabilite con regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Ente ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 7.

Pensioni di reversibilità ed indirette

1. Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con una aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento della pensione diretta spettante al defunto per il primo figlio con una aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni altro figlio, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.

2. Le pensioni di cui agli articoli 4 e 5, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma 1. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del quinquennio di cui al comma 3, la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un quinto per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi mancanti al compimento del quinto anno.

3. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, ai coniugi ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, semprechè

quest'ultimo abbia maturato cinque anni di iscrizione e contribuzione all'Ente. Essa viene calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine, e spetta nelle percentuali di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*.

4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.

Art. 8.

Trattamenti a favore degli iscritti pensionati di altri istituti previdenziali

1. Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale non può dar titolo alla maturazione di pensione di inabilità, di invalidità o indiretta, ma esclusivamente a liquidazione di supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'ente erogatore.

Art. 9.

Pagamento delle pensioni

1. Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

Art. 10.

Erogazioni a titolo assistenziale

1. I provvedimenti assistenziali possono essere adottati, oltre che a favore degli iscritti all'Ente, anche a favore dei beneficiari di qualsiasi tipo di pensione erogata dall'Ente e di coloro che abbiano contribuito o contribuiscano all'Ente ai sensi dell'articolo 12 e dei loro familiari.

2. Ad accertare lo stato di bisogno è competente il consiglio di amministrazione.

3. Il trattamento di assistenza può prevedere anche l'erogazione di borse di studio, premi e provvidenze in genere agli iscritti, ai pensionati e ai loro familiari e superstiti con le modalità stabilite dall'assemblea nazionale su proposta del consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Contributo soggettivo

1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni:

a) sul reddito sino a lire 40 milioni: 10 per cento;
b) sul reddito eccedente lire 40 milioni: 3 per cento.

2. È in ogni caso dovuto un contributo minimo di L. 1.500.000.

3. Per coloro che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta all'Ente prima di aver compiuto i trentadue anni di età, il contributo minimo di cui al presente articolo è ridotto alla metà per l'anno solare di iscrizione e per i due anni successivi.

4. Gli iscritti all'albo professionale che non siano iscritti all'Ente e non siano tenuti all'iscrizione sono obbligati a versare all'Ente un contributo di solidarietà pari al 3 per cento del reddito professionale netto prodotto nel corso dell'anno precedente e comunque non inferiore a L. 100.000 annue.

5. Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed è comunque considerato come onere personale per il contribuente ai fini dell'applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.

Art. 12.

Contributo integrativo

1. A partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, su tutti i corrispettivi percepiti dai veterinari iscritti agli albi professionali per l'attività professionale e di certificazione prestata a favore di associazioni, enti o soggetti pubblici, da veterinari convenzionati con le associazioni o gli enti o i soggetti medesimi, o da essi dipendenti, è dovuta una maggiorazione a carico degli operatori interessati o dei richiedenti. L'ammontare della predetta maggiorazione dovrà essere versata all'Ente dagli operatori stessi all'atto della liquidazione del corrispettivo della prestazione.

2. Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei veterinari. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Ente dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume di affari dell'associazione o società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.

3. Gli iscritti all'Ente sono tenuti a versare annualmente, per il titolo di cui al comma 1, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un reddito di libero esercizio veterinario pari a quindici volte il contributo soggettivo minimo di cui all'articolo 11, comma 2, dovuto per l'anno stesso.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento.

5. La maggiorazione di cui al comma 1 non è soggetta all'IRPEF e non costituisce reddito professionale.

Art. 13.

Frazionabilità dei contributi minimi

1. I contributi minimi di cui agli articoli 11 e 12 sono commisurati, in dodicesimi, ai mesi di effettiva iscrizione all'Ente nell'anno solare secondo modalità stabilite dal consiglio di amministrazione dell'Ente stesso.

Art. 14.

Reddito professionale

1. Ai fini della presente legge, per reddito professionale si intende il reddito di cui al primo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché il reddito proveniente dall'attività professionale convenzionata svolta per conto delle associazioni, enti o soggetti di cui all'articolo 12, comma 1.

Art. 15.

Variabilità dei contributi

1. La percentuale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, ed il contributo soggettivo minimo, di cui al comma 2 dello stesso articolo, possono essere variati ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. La percentuale di cui all'articolo 12 può essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'Ente, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi dell'Ente e di una verifica tecnica, da disporre ogni due anni, sull'equilibrio finanziario della gestione.

5. Le percentuali e il contributo minimo di cui al presente articolo devono essere aumentati quando l'importo complessivo delle entrate annue non è sufficiente a provvedere a tutte le spese per il funzionamento dell'Ente e alla integrazione del fondo per la previdenza, che non deve essere inferiore a tre volte l'ultima annualità delle pensioni erogate. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive dell'Ente per contributi e redditi patrimoniali superano del 10 per cento le uscite comprendenti le spese per il funzionamento dell'Ente e per le prestazioni erogate nell'anno stesso e comunque il fondo per la previdenza sia di ammontare non inferiore a tre annualità delle pensioni in essere alla fine di ciascun anno. Ai fini dell'equilibrio della gestione si applica l'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

Art. 16.

Soppressione dei contributi

1. A partire dal 1° gennaio del quinto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, cessa l'obbligo di versamento dei contributi previsti dall'articolo 16, lettere *c*), *d*) ed *e*), della legge 18 agosto 1962, n. 1357, come modificato dall'articolo 2 della legge 6 ottobre 1967, n. 949.

Art. 17.

Rivalutazione dei redditi

1. L'entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, nonché per la determinazione della misura della pensione di cui all'articolo 2, comma 5, e l'entità del reddito di cui all'articolo 4, comma 2, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 18.

2. A tal fine il consiglio di amministrazione dell'Ente redige e aggiorna entro il 31 maggio di ogni anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, una apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.

3. Ai fini della rivalutazione si considera il 75 per cento degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione della pensione.

4. La percentuale di cui al comma 3 può essere variata con la procedura di cui all'articolo 15, comma 2, tenuto conto dell'andamento tecnico-finanziario dell'Ente.

Art. 18.

Rivalutazione delle pensioni e dei contributi

1. Gli importi delle pensioni erogate dall'Ente sono perequati a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno in proporzione alle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

2. Ai fini previsti dal comma 1, la variazione percentuale dell'indice è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il diciottesimo e il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice di base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento.

3. Le misure dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate secondo le disposizioni della presente legge, calcolate al 1° gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei commi 1 e 2, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data.

4. La perequazione degli importi delle pensioni prevista dal comma 1 è attuata dall'Ente in base alle variazioni dell'indice dei prezzi di cui allo stesso comma 1, comunicate, a richiesta, dall'ISTAT.

5. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati i limiti di reddito di cui al comma 6 dell'articolo 2, al comma 2 dell'articolo 4 ed al comma 1 dell'articolo 11, nonché il contributo soggettivo minimo di cui al comma 2 del medesimo articolo 11, arrotondando i relativi importi al successivo multiplo di lire 100.000 per il primo, secondo e terzo e di lire 10.000 per il quarto.

6. In sede di prima applicazione degli adeguamenti previsti nel comma 5, la variazione percentuale verrà determinata assumendo come base il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il diciottesimo ed il settimo mese anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

Comunicazioni obbligatorie all'Ente - Sanzioni

1. Tutti gli iscritti agli albi dei veterinari devono comunicare all'Ente con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché il reddito di libero esercizio veterinario complessivo di cui all'articolo 12 dichiarato per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere l'indicazione del codice fiscale nonché quella relativa allo stato di famiglia.

2. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi complessivi di affari, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.

3. Relativamente al volume di affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 12, comma 2.

4. In caso di morte la denuncia dell'anno del decesso deve essere presentata dai superstiti entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte dell'Ente.

5. La ritardata, omessa o infedele comunicazione di cui ai commi precedenti comporta la sanzione nel primo caso pari al 10 per cento del contributo dovuto, nel secondo caso pari al 50 per cento del contributo dovuto e nel terzo caso pari al 100 per cento del contributo evaso.

6. Si intende ritardata la comunicazione presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dal termine fissato per la presentazione di cui al comma 1.

7. Trascorso il termine fissato dal comma 6, la comunicazione si intende omessa a tutti gli effetti della presente legge.

8. Si intende infedele la comunicazione resa all'Ente con l'indicazione di un reddito o di un volume di affari inferiore a quello dichiarato ai competenti uffici ai fini dell'IRPEF.

9. L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica nel termine di cui sopra, costituiscono infrazione disciplinare.

10. Il consiglio di amministrazione dell'Ente predispone il modulo con il quale deve essere compilata la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi e stabilisce con regolamento le modalità per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 20 e 27 della presente legge.

11. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, i consigli degli ordini devono trasmettere all'Ente l'elenco degli iscritti agli albi relativi, con l'indicazione del domicilio e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di giugno di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione dell'Ente può determinare modalità e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.

12. L'Ente ha diritto in ogni momento di ottenere dal competente ufficio delle imposte dirette le informazioni relative alle dichiarazioni ed agli accertamenti definitivi concernenti tutti i veterinari nonché i pensionati.

Art. 20.

Pagamenti dei contributi

1. I contributi minimi di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 12, comma 3, sono riscossi mediante ruoli ai sensi del comma 6 del presente articolo.

2. Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 19 e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo.

3. I pagamenti sono eseguiti a mezzo conto corrente postale ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione dell'Ente.

4. Il ritardo nei pagamenti di cui al comma 3 comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette.

5. Nei casi di omessa, ritardata o infedele cumunicazione all'Ente, gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dell'anno nel quale deve essere eseguita la comunicazione e sono dovuti anche sulle somme di cui all'articolo 19, comma 5.

6. L'Ente può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 19, a mezzo di ruoli da esso compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.

7. Ai fini della riscossione l'Ente può in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

8. Le date e le modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ente, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 21.

Prescrizione dei contributi e dei diritti alle prestazioni

1. La prescrizione dei contributi all'Ente e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.

2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 19.

3. Con il decorso di cinque anni si prescrive il diritto alle prestazioni dell'Ente.

Art. 22.

Controllo delle comunicazioni

1. L'Ente ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Ente e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume di affari, limitatamente agli ultimi dieci anni. L'Ente può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti in merito all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta giorni viene sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

Art. 23.

Restituzione dei contributi

1. Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età e che cessino dall'iscrizione all'Ente senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo 11.

2. Il rimborso di cui al comma 1 spetta anche ai superstiti dell'iscritto di cui all'articolo 7 sempreché non abbiano diritto alla pensione indiretta.

3. Sulle somme rimborsate è dovuto l'interesse composto del 5 per cento dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti.

4. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto che abbia richiesto il rimborso dei contributi ai sensi del comma 1 può ripristinare il pregresso periodo di anzianità, restituendo all'Ente la somma dei contributi maggiorata degli interessi di cui al comma 3 e della quale ha ottenuto il rimborso rivalutata in base alle tabelle di cui al comma 2 dell'articolo 17 per il periodo dall'anno di rimborso all'anno di reiscrizione.

Art. 24.

Iscrizione all'Ente

1. Sono iscritti obbligatoriamente all'Ente tutti gli iscritti agli albi professionali che esercitano la libera professione o svolgono attività professionale come lavoratori autonomi convenzionati con associazioni, enti o soggetti pubblici o privati.

2. Sono iscritti facoltativamente all'Ente, oltre agli assicurati che si trovano nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2, gli iscritti agli albi professionali che esercitano esclusivamente attività di lavoro dipendente o attività di lavoro autonomo, per le quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

3. L'iscrizione ed il passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa avviene su richiesta o d'ufficio. La facoltà di rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere seguendo le modalità dell'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114.

4. È inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione all'Ente di coloro che non siano iscritti agli albi professionali dei veterinari, o la cui iscrizione a tali albi sia nulla o sia stata annullata. In tal caso i contributi versati devono essere restituiti dall'Ente senza interessi.

5. Non comportano la perdita dell'anzianità di iscrizione i periodi di inattività professionale, purché sia mantenuta l'iscrizione all'Albo, dovuti a:

a) inabilità, debitamente provata, per malattia o altre cause;

b) permanenza all'estero per motivi di studio;

c) esercizio delle funzioni di membro del Parlamento nazionale od europeo, di consigliere regionale, di presidente della provincia o di sindaco di comune capoluogo di provincia o con più di 50.000 abitanti.

6. Durante i periodi di cui al comma 5 sono comunque dovuti i contributi previsti dagli articoli 11 e 12.

Art. 25.

Esercizio finanziario - Bilanci - Verifiche tecniche

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. Per ciascun esercizio il consiglio di amministrazione predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, che devono essere presentati per l'approvazione all'assemblea nazionale rispettivamente entro il mese di novembre ed entro il mese di giugno.

3. Alla fine di ogni biennio il consiglio di amministrazione dispone per una verifica tecnica, sulla base della quale il consiglio stesso deve assumere le delibere da sottoporre all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla variazione dei contributi ai sensi dell'articolo 15.

4. Qualora sia ravvisata l'urgenza di un accertamento dell'andamento economico e finanziario dell'Ente, il consiglio di amministrazione può disporre per la verifica tecnica ancora prima della scadenza del biennio.

Art. 26.

Fondi per la previdenza e l'assistenza

1. Presso l'Ente sono istituiti due fondi:

a) il fondo per l'assistenza;
b) il fondo per la previdenza.

2. Per il funzionamento del fondo di cui alla lettera *a)* è prelevata annualmente dalle entrate la somma dell'1 per cento. Il restante importo, detratte le spese di gestione, è assegnato al fondo di cui alla lettera *b)*.

3. Dal fondo per la previdenza vengono prelevate le somme necessarie per l'erogazione di tutti i trattamenti pensionistici previsti dall'articolo 1 e per la restituzione dei contributi nei casi e con le modalità previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 23.

4. Dal fondo per l'assistenza sono prelevate le somme necessarie per l'erogazione dei trattamenti assistenziali previsti dall'articolo 10.

5. L'ammontare dei fondi, che alla data di entrata in vigore della presente legge risulta accantonato, è trasferito al fondo per la previdenza.

Art. 27.

Comunicazioni per gli anni 1980 e successivi

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei veterinari devono comunicare all'Ente, su apposito modulo dallo stesso predisposto, le seguenti notizie:

a) data di inizio dell'attività professionale;

b) coniuge ed altri familiari a carico, con l'indicazione per ciascuno dell'anno di nascita.

2. Devono inoltre comunicare i seguenti dati, riferiti a ciascun anno dal 1980 in poi:

a) reddito professionale dichiarato, nonché gli eventuali accertamenti definitivi inerenti, con l'indicazione separata di quello conseguito nell'esercizio individuale della professione e di quello conseguito nell'esercizio dell'attività associata;

b) il volume di affari con l'indicazione separata di quello riguardante l'esercizio individuale della professione e di quello riguardante l'esercizio di attività associata.

3. Si applica il disposto del comma 8 dell'articolo 19.

Art. 28.

Reddito annuo convenzionale per il pregresso decennio

1. Per le pensioni maturate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e concesse con una anzianità contributiva posteriore alla data di entrata in vigore della presente legge inferiore ai dieci anni, la media di cui al comma 3 dell'articolo 2 verrà calcolata integrando fino al prescritto numero di dieci gli anni disponibili con anni assoggettati convenzionalmente al contributo soggettivo minimo previsto al comma 2 dell'articolo 11; a tali fini il reddito professionale netto da assumere in ciascun anno per il calcolo della media è pari al contributo stesso rapportato alla percentuale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, e al reddito stesso non si applicano le rivalutazioni di cui all'articolo 17.

2. Per i primi due anni di applicazione della presente legge il contributo minimo soggettivo da considerare ai fini previsti dalla norma di cui al comma 5 dell'articolo 2 è quello fissato al comma 2 dell'articolo 11.

Art. 29.

Pensioni in corso

1. I veterinari che fruiscono, alla data di entrata in vigore della presente legge, di un trattamento pensionistico a carico dell'Ente hanno diritto ad una riliquidazione della pensione in misura percentuale per ogni anno di contribuzione e con la maggiorazione di L. 2.000 mensili per ogni anno di contribuzione precedente alla data di entrata in vigore della presente legge. A coloro che non si avvalgono della facoltà del reintegro contributivo sono corrisposte ulteriori L. 2.000 mensili per ogni anno di contribuzione a decorrere dal terzo anno di applicazione della presente legge.

2. Ai fini previsti dal comma 1, la variazione percentuale è accertata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente, e si applica a far data dal 1° gennaio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le pensioni ai superstiti si applicano le aliquote contenute nell'articolo 23 della legge 18 agosto 1962, n. 1357.

4. I superstiti hanno diritto ad una riliquidazione della pensione in base alla medesima misura, opportunamente ridotta secondo le aliquote di reversibilità.

5. I trattamenti di cui al presente articolo sono rivalutabili ai sensi dell'articolo 18 della presente legge.

Art. 30.

Pensionati di altra cassa o ente di previdenza

1. La riliquidazione della pensione prevista dall'articolo 29 non può essere richiesta da coloro che fruiscono anche del trattamento pensionistico di altra cassa o ente di previdenza relativo a libere professioni.

Art. 31.

Iscritti in più albi professionali

1. L'iscritto all'Ente, iscritto o che si iscriva anche in albi relativi ad altre professioni, deve optare per uno degli enti o casse di previdenza delle professioni nei cui albi è iscritto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge o dalla nuova iscrizione.

2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato il diritto a pensione nei confronti dell'Ente.

3. La mancata opzione di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dall'Ente di previdenza ed assistenza per i veterinari e la restituzione dei contributi versati senza maggiorazione di interessi.

4. Il reddito professionale denunciato ai fini dell'IRPEF si considera comunque interamente conseguito nell'ambito della professione nel cui ente o cassa il veterinario permane iscritto.

5. In deroga alle norme di qualsiasi ente o cassa di previdenza relativa a libere professioni, ogni contribuzione soggettiva ed oggettiva è dovuta esclusivamente all'ente o cassa per cui il professionista ha optato e nella misura stabilita dalle norme relative all'ente o cassa stessi.

Art. 32.

Iscritti a domanda

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1357.

2. Per coloro che alla data predetta si trovino iscritti nel ruolo degli «Iscritti a domanda», il contributo è determinato in misura pari al contributo soggettivo minimo di cui al comma 2 dell'articolo 11, maggiorato di una somma pari all'importo minimo di cui al comma 3 dell'articolo 12.

3. Agli effetti del calcolo della pensione secondo la presente legge, si assume quale reddito il decuplo del contributo soggettivo minimo di cui al comma 2 dell'articolo 11.

Art. 33.

Riscatto

1. I soggetti che risultano iscritti all'Ente da almeno quindici anni alla data di entrata in vigore della presente legge hanno facoltà di riscattare, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, un numero di anni fino ad un massimo di dieci. Gli anni riscattati si aggiungono a quelli di effettiva iscrizione e sono utili ai fini del raggiungimento dell'anzianità minima per l'ammissione alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 2.

2. Per ciascun anno da riscattare devono essere versati il contributo soggettivo di cui al comma 1 dell'articolo 11, il contributo soggettivo minimo di cui al comma 2 dello stesso articolo e il contributo minimo integrativo di cui al comma 3 dell'articolo 12 dovuti nell'anno in cui la facoltà è esercitata.

Art. 34.

Riliquidazione delle pensioni, reintegro contributivo

1. I titolari di pensioni erogate dall'Ente hanno facoltà di chiedere, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la riliquidazione della pensione secondo quanto previsto dalla legge stessa, purché entro la medesima data provvedano al versamento del reintegro contributivo determinato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 11.

2. Il reintregro contributivo è ammesso relativamente agli anni dal 1974 incluso fino a quello anteriore all'anno di decorrenza della pensione.

3. La stessa facoltà è riconosciuta ai titolari di pensioni di reversibilità ed indirette. In tal caso il reintegro contributivo è dovuto con le stesse percentuali previste all'articolo 7; i relativi versamenti possono essere effettuati, per gli anni a partire dal 1974, fino all'anno anteriore a quello di decorrenza della pensione diretta del pensionato deceduto per le pensioni di reversibilità, e a quello anteriore al decesso dell'iscritto per le pensioni indirette.

4. La riliquidazione avviene sulla base dell'anzianità contributiva effettiva o convenzionale maturata all'anno del pensionamento. Ai fini della media decennale prevista dal comma 3 dell'articolo 2, il reddito per ciascun anno è pari al decuplo dei contributi previsti dall'articolo 28.

Art. 35.

Collegio sindacale

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 13 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, sono sostituiti dai seguenti:

«Il collegio sindacale è composto da un rappresentante degli iscritti all'Ente, un rappresentante dei pensionati dell'Ente, un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con funzioni di presidente e un rappresentante del Ministero del tesoro.

Per ciascuno dei componenti del collegio è nominato un membro supplente».

Art. 36.

Consiglio di amministrazione

1. La lettera *a*) del primo comma dell'articolo 5 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, è sostituita dalla seguente:

«*a*) eleggere, tra gli iscritti all'Ente, il presidente ed il vice presidente dell'Ente e sei membri del consiglio di amministrazione, di cui cinque tra gli iscritti ed uno tra i pensionati; eleggere il sindaco effettivo e supplente in rappresentanza degli iscritti e il sindaco effettivo e supplente in rappresentanza dei pensionati».

Art. 37.

Assemblea nazionale

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, è sostituito dai seguenti:

«L'assemblea nazionale è costituita dai rappresentanti degli iscritti all'Ente eletti ciascuno nell'ambito di una provincia.

Ciascun delegato dispone di un voto per ogni 200 iscritti e frazioni di 200 iscritti non inferiore a 50 nella rispettiva provincia.

Per l'elezione dell'assemblea hanno diritto al voto tutti gli iscritti all'Ente.

Sono eleggibili gli iscritti all'Ente che non abbiano maturato i requisiti per il godimento di pensioni a carico dell'Ente stesso.

L'Ente trasmette a ciascun presidente di ordine provinciale l'elenco degli iscritti all'Ente, residenti nella relativa provincia, aventi diritto all'elettorato attivo e passivo.

Le assemblee degli ordini per la elezione dei delegati sono convocate, a mezzo di lettera raccomandata, e presiedute dal presidente di ciascun ordine provinciale, con le modalità che saranno fissate dal consiglio di amministrazione dell'Ente.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico dell'Ente».

2. È abrogato il quinto comma dell'articolo 4 della legge 18 agosto 1962, n. 1357.

Art. 38.

Disposizioni finali

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge o comunque con essa incompatibili.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 14:

— Il testo dell'art. 49, primo comma, del D.P.R. n. 597/1973 (Istituzioni e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), è il seguente:

«Art. 49 (*Reddito di lavoro autonomo*). — Il reddito di lavoro autonomo è quello derivante dall'esercizio di arti e professioni, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera *c*) del terzo comma dell'art. 5.

(*Omissis*)».

Nota all'art. 15:

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 544/1968 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni), è il seguente:

«Art. 7 (*Pensioni dei liberi professionisti*). — 1. I trattamenti pensionistici corrisposti dalle Casse di previdenza per i liberi professionisti non possono essere d'importo inferiore a quello minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. A tal fine, entro il 30 giugno 1989, con separati provvedimenti che tengano conto dei limiti di reddito previsti per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle specifiche normative delle singole gestioni, i competenti organi delle Casse adottano i provvedimenti necessari ad assicurare la copertura dei relativi oneri, che restano a loro carico, sempreché le disponibilità complessive delle rispettive gestioni lo consentano e con esclusione, comunque, di oneri a carico dello Stato».

Nota all'art. 16:

— Il testo dell'art. 16, primo comma, lettere *c*), *d*) ed *e*), della legge n. 1357/1962 (Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari), così come modificato dall'art. 2 della legge n. 949/1967, è il seguente:

«Art. 16. — Costituiscono le entrate dell'Ente:

(*Omissis*).

c) il contributo derivante dalla apposizione di marca da L. 50 su ogni certificato o attestazione rilasciati dai veterinari per le attività di ufficio. Detto contributo non è dovuto per certificati relativi al trasporto di carne macellata, fresca o comunque conservata, del peso complessivo inferiore ai chilogrammi 50.

Devono intendersi compresi fra i certificati od attestazioni, rilasciati per le attività di ufficio, quelli previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 1009, sulla fecondazione artificiale degli animali, e relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, n. 1256, nonché quelli previsti dai seguenti regolamenti:

regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994;

d) i contributi indiretti sulle macellazioni nella misura di L. 10 per ogni capo bovino, equino e bufalino, e di L. 5 per ogni capo suino, ovino e caprino; tali contributi saranno pagati al comune che, entro i quindici giorni successivi ad ogni trimestre, provvederà a versarli all'Ente;

e) il contributo derivante dalla apposizione di marca da L. 500 su ogni certificato o attestazione professionale;

(*Omissis*)».

Nota all'art. 24:

— Il testo dell'art. 24, primo comma, della legge n. 114/1977 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), è il seguente:

«Art. 24. — I soggetti tenuti a produrre, ai fini della concessione di benefici e vantaggi non tributari previsti da leggi speciali, certificati rilasciati dagli uffici delle imposte dirette concernenti la propria situazione reddituale possono, in luogo dei certificati dichiarare i fatti oggetto della certificazione. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(*Omissis*)».

Nota all'art. 29:

— Il testo dell'art. 23 della legge n. 1357/1962 è il seguente:

«Art. 23. — La pensione ai superstiti è stabilita in base alle seguenti aliquote della pensione prevista dall'art. 22:

70 per cento per un superstite;
80 per cento per due superstiti;
90 per cento per tre superstiti;
100 per cento per quattro o più superstiti.

Nel caso di concorso di più superstiti, la pensione risultante secondo le aliquote precedenti si intende attribuita ai medesimi in parti uguali.

Perdono il diritto a pensione:

1) il coniuge quando passi a nuove nozze con decorrenza dal 1° del mese successivo a quello in cui il matrimonio è contratto;

2) i figli e le figlie al compimento del 21° anno di età;

3) le figlie quando contraggano matrimonio prima del 21° anno di età.

Il diritto a pensione del coniuge superstite è subordinato alla condizione che non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa sua o per colpa di entrambi i coniugi.

Nei casi in cui cessi il diritto del coniuge superstite o di taluno dei figli, si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote precedenti.

Per il diritto a pensione gli orfani maggiorenni e totalmente inabili a proficuo lavoro sono equiparati ai minorenni».

N.B.: La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del quarto comma dell'art. 23, nella parte in cui esclude dall'erogazione della pensione di riversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato (sentenza 8 luglio 1987, n. 286 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 31 del 29 luglio 1987).

Nota all'art. 32:

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 1357/1962, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2. — L'E.N.P.A.V. svolge la sua attività su tutto il territorio della Repubblica. Ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari.

Possono essere iscritti all'Ente, a domanda, anche i veterinari non iscritti negli albi professionali.

I presidenti degli organi provinciali hanno l'obbligo di comunicare all'Ente, entro quindici giorni dall'avvenuto provvedimento, tutte le variazioni dei relativi albi professionali».

Nota all'art. 35:

— Il testo dell'art. 13 della legge n. 1357/1962, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 13. — Il collegio sindacale è composto da un rappresentante degli iscritti all'Ente, un rappresentante dei pensionati dell'Ente, un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con funzioni di presidente e un rappresentante del Ministero del tesoro.

Per ciascuno dei componenti del collegio è nominato un membro supplente.

Tutti i sindaci debbono essere invitati alle riunioni dell'assemblea nazionale e quelli effettivi anche alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il collegio sindacale è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

I sindaci hanno il compito di verificare le scritture contabili, controllare che le erogazioni corrispondano alle deliberazioni degli organi competenti, eseguire ispezioni e riscontri di cassa, esaminare e controllare i conti consuntivi, sui quali riferiscono con una loro relazione all'assemblea nazionale.

Il sindaco elettivo è sostituito, in caso di decadenza dall'incarico, di dimissioni o decesso, dal sindaco supplente primo eletto».

Nota all'art. 36:

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 1357/1962, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5. — Spetta all'assemblea nazionale:

a) *eleggere, tra gli iscritti all'Ente, il presidente ed il vice presidente dell'Ente e sei membri del consiglio di amministrazione, di cui cinque tra gli iscritti ed uno tra i pensionati; eleggere il sindaco effettivo e supplente in rappresentanza degli iscritti e il sindaco effettivo e supplente in rappresentanza dei pensionati;*

b) approvare il programma di massima per l'attuazione degli scopi statutari;

c) determinare, per il quinquennio e su proposta del consiglio di amministrazione, il compenso mensile spettante al presidente, nonché il compenso annuo spettante ai membri del collegio sindacale e l'indennità di presenza ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;

d) approvare il regolamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali;

e) approvare il conto consuntivo predisposto dal comitato esecutivo e approvato dal Consiglio di amministrazione».

Nota all'art. 37:

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 1357/1962, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4. — *L'assemblea nazionale è costituita dai rappresentanti degli iscritti all'Ente eletti ciascuno nell'ambito di una provincia.*

Ciascun delegato dispone di un voto per ogni 200 iscritti e frazioni di 200 iscritti non inferiore a 50 nella rispettiva provincia.

Per l'elezione dell'assemblea hanno diritto al voto tutti gli iscritti all'Ente.

Sono eleggibili gli iscritti all'Ente che non abbiano maturato i requisiti per il godimento di pensioni a carico dell'Ente stesso.

L'Ente trasmette a ciascun presidente di ordine provinciale l'elenco degli iscritti all'Ente, residenti nella relativa provincia, aventi diritto all'elettorato attivo e passivo.

Le assemblee degli ordini per la elezione dei delegati sono convocate, a mezzo di lettera raccomandata, e presiedute dal presidente di ciascun ordine provinciale, con le modalità che saranno fissate dal consiglio di amministrazione dell'Ente.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico dell'Ente.

L'assemblea nazionale si riunisce, ogni anno, in via ordinaria, su convocazione del presidente, ed in via straordinaria quando se ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare.

L'assemblea nazionale è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga la metà più uno dei suoi componenti e in seconda convocazione — che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e con medesimo invito di questa — quale che sia il numero dei presenti.

Ciascun componente dell'assemblea nazionale non può avere che una sola delega.

Il segretario dell'assemblea nazionale è il direttore dell'Ente.

I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario e trascritti in apposito libro dei verbali.

Le deliberazioni dell'assemblea nazionale vengono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto solo quando riguardino persone. In tal caso le votazioni avvengono con le formalità indicate nell'art. 6».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 419):

Presentato dal sen. MORA ed altri il 9 settembre 1987.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, l'11 novembre 1987 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 6ª e 12ª.

Esaminato dalla 11ª commissione il 13, 20 gennaio 1988; 2, 15 giugno 1988; 13, 20 luglio 1988; 21, 28 settembre 1988; 27 ottobre 1988; 9 novembre 1988, 1°, 2 febbraio 1989.

Relazione scritta annunciata il 18 febbraio 1989 (atto n. 419/*A* relatore sen. SARTORI).

Esaminato in aula e approvato il 28 febbraio 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3682):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 15 marzo 1989, con pareri delle commissioni I, II, V, XII e XIII.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 29 novembre 1989; 3 luglio 1990.

Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 19 febbraio 1991.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, il 20 febbraio 1991 e approvato il 13 marzo 1991, in un testo unificato con atto n. 392 (CRISTOFORI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 419/*B*):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede deliberante, il 25 marzo 1991, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 11ª commissione e approvato il 27 marzo 1991.

91G0168

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 dicembre 1990.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa soccorso per il personale della Società autoferrovie Bergamo - S.A.B.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individua le casse di soccorso per il personale dipendente dalle aziende autoferrotranviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazione è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della liquidazione della Cassa soccorso per il personale della Società autoferrovie Bergamo - S.A.B.;

Vista la quietanza della Tesoreria centrale dello Stato, concernente il versamento delle disponibilità esistenti, alla data di estinzione del conto corrente bancario acceso presso la Banca nazionale del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa soccorso per il personale della Società autoferrovie Bergamo - S.A.B., è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della Cassa si è conclusa al 16 agosto 1990 con un avanzo di L. 7.618.160 versato sul conto acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato in applicazione del citato art. 77 della legge n. 833/1978.

Il presente decreto corredato della relazione illustrativa, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1990

Il Ministro CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1991
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 163

91A1878

DECRETO 28 dicembre 1990.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa soccorso della Compagnia autolinee tiberine (C.A.T.) S.p.a. di Città di Castello.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individua le casse di soccorso per il personale dipendente dalle aziende autoferrotranviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E D);

Visto l'art. 15 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge n. 638/1978, con il quale vengono estinti i residui crediti e debiti che le gestioni di liquidazione degli enti soppressi — assunte ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dallo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro — espongono nei confronti dello Stato;

Vista la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il disavanzo di L. 10.815.106 della Cassa di soccorso della Compagnia autolinee tiberine (C.A.T.) S.p.a. di Città di Castello (Perugia) relativo all'anno finanziario 1979 per indennità corrisposte per conto dello Stato è stato ripianato con gli avanzi degli esercizi finanziari precedenti dalla stessa gestione commissariale;

Considerato che gli aventi diritto al rimborso della somma predetta non hanno presentato, a norma dell'art. 8 della legge n. 1404/1956, domanda per il riconoscimento del proprio credito entro il termine previsto e che pertanto il relativo diritto di credito è da considerarsi estinto;

Considerato che le imposte — dovute dalla Cassa soccorso della Compagnia autolinee tiberine (C.A.T.) S.p.a. di Città di Castello (Perugia) per la mancata denuncia dei redditi per gli anni 1976, 1977, 1978 e 1979 — sono state definite mediante applicazione dell'art. 15 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Decreta:

La liquidazione del patrimonio della Cassa soccorso della Compagnia autolinee tiberine (C.A.T.) S.p.a. di Città di Castello (Perugia) è chiusa a tutti gli effetti.

Il presente decreto, corredato della relazione illustrativa, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1990

p. *Il Ministro:* FOTI

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1991
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 162

91A1879

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 22 marzo 1991.

Disposizioni in materia di novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti ed ai ripopolamenti.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1981 «Disposizioni in materia di novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti ed ai ripopolamenti»;

Considerato che è necessario adeguare le disposizioni tecniche in vigore allo scopo di conseguire una migliore tutela delle risorse biologiche del mare, tenuto conto delle conoscenze scientifiche acquisite nonché dello sviluppo che si è riscontrato nel settore stesso;

Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il comitato nazionale di gestione;

Decreta:

Art. 1.

L'imprenditore, che ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 5 maggio 1986 intenda esercitare la raccolta del novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti ed ai ripopolamenti, deve presentare, entro il 30 novembre di ciascun anno, una istanza in carta legale indirizzata al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima, secondo lo schema di cui all'allegato *A* del presente decreto.

Alla domanda dovrà essere allegata eventuale copia della licenza di pesca.

Art. 2.

Le autorizzazioni alla raccolta del novellame destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti successive alla prima, possono essere concesse soltanto dietro presentazione, da parte delle ditte richiedenti non titolari di impianto, delle fatture di vendita dell'anno precedente mentre dai titolari d'impianto, in alternativa alla fattura, dovrà essere presentata idonea documentazione sulla utilizzazione del novellame pescato e sulle caratteristiche dell'impianto.

Art. 3.

Le autorizzazioni alla raccolta del novellame di mitili sono rilasciate solo ai titolari di impianto di allevamento o agli imprenditori che indicano le ditte titolari di impianto di allevamento alle quali il prodotto è destinato.

Le autorizzazioni alla raccolta di vongole veraci sono rilasciate solo ai titolari di apposita concessione demaniale.

Art. 4.

L'inizio della campagna di pesca per la raccolta di specie ittiche esclusa quella di anguilla (ceca) da destinare agli allevamenti ed ai ripopolamenti decorre dal secondo lunedì del mese di marzo di ciascun anno. L'Amministrazione sentito il Comitato nazionale di gestione, valuterà eccezionali situazioni meteo-climatiche, che potranno richiedere un diverso inizio per quel determinato anno.

La suddetta pesca compreso il novellame di anguilla è vietata nel periodo 15 giugno-15 settembre.

La pesca del novellame di mitili per l'anno 1990 è vietata nei mesi di luglio ed agosto.

A decorrere dal 1991 la pesca del novellame di mitili è autorizzata nel periodo 15 aprile-15 giugno e 15 settembre-15 novembre.

La pesca del novellame vongola verace è consentita nel periodo 15 aprile-15 maggio e 15 ottobre-15 novembre.

Art. 5.

Le specie pescabili nonché i quantitativi massimi pescabili da ciascuna ditta verranno indicati annualmente dal Ministero della marina mercantile sentito il Comitato nazionale di gestione.

Art. 6.

Le dimensioni del novellame di molluschi bivalvi pescabili non potranno essere superiori a:

cm 1,5 vongola verace;
cm 2,5 mitilo.

Art. 7.

La pesca del novellame di pesce ad esclusione della ceca allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti deve essere esercitata esclusivamente con reti (sciabiche, tratte, trattine, ecc.) di lunghezza totale alla linea dei sugheri non superiore a 40 metri, formate da maglie aventi lato non inferiore ad un millimetro.

L'operazione di pesca deve essere effettuata senza l'ausilio del motore dell'imbarcazione.

Art. 8.

Il trasporto del novellame di pesce allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti deve essere effettuato con mezzi muniti di impianto erogatore di ossigeno od aria e, comunque, in condizioni tali da assicurare la piena vitalità del prodotto.

Art. 9.

La pesca del novellame di molluschi bivalvi (lamellibranchi) allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti deve essere esercitata esclusivamente con strumenti azionati a mano.

È vietata qualsiasi forma di prelievo del predetto novellame con l'uso di attrezzi meccanici o idraulici, salva espressa autorizzazione del Ministero della marina mercantile.

Art. 10.

Gli imprenditori autorizzati alla raccolta di novellame per allevamento o ripopolamento devono annotare sul modulo annesso al presente decreto (allegato *B*) i dati concernenti i giorni di pesca, il compartimento di pesca ed i quantitativi effettivamente pescati per ciascuna specie autorizzata.

Il modulo dovrà essere trasmesso al Ministero della marina mercantile entro il 30 novembre di ciascun anno.

A coloro che non trasmetteranno i dati statistici non verrà rinnovata l'autorizzazione per le successive campagne di pesca.

Art. 11.

L'esportazione del novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti è consentita solo dietro espressa autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero a seguito di nulla osta del Ministero della marina mercantile.

Per ottenere la predetta autorizzazione l'imprenditore deve presentare apposita istanza al Ministero della marina mercantile ed al Ministero del commercio con l'estero. Nell'istanza dovrà essere specificata la provenienza del novellame.

È vietata in ogni caso la destinazione al consumo del novellame stesso.

Art. 12.

Il decreto ministeriale 10 dicembre 1981, e successive modifiche, è abrogato.

Roma, 22 marzo 1991

Il Ministro della marina mercantile
VIZZINI

Il Ministro del commercio con l'estero
RUGGIERO

ALLEGATO *A*

SCHEMA DI DOMANDA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI PESCA DEL NOVELLAME ALLO STATO VIVO DESTINATO AGLI ALLEVAMENTI O AI RIPOPOLAMENTI (IN CARTA BOLLATA).

Al .... (1)

La sottoscritta ditta (2)..........................
con sede in..........................
iscritta nel registro delle imprese di pesca di..........................
titolare d'impianto di allevamento..........................
chede che le venga rilasciato il permesso per la pesca del novellame allo stato vivo destinato (3)..........................
nel periodo dal.......................... al ....
nelle acque del compartimento di (4)..........................
con la nave denominata..........................
iscritta al n.......................... delle matricole o dei registri di .... assegnata alla..........................
categoria di tonnellate stazza lorda..........................
e tonnellate stazza netta..........................
munita di apparato motore del tipo..........................
della potenza di HP ....

Dichiara inoltre che:

a) nell'esercizio della pesca del novellame in parola utilizzerà gli attrezzi da pesca, aventi le seguenti caratteristiche..........................;

b) intende pescare le seguenti specie (5)..........................;

c) la conservazione e il trasporto del novellame verrà eseguito con (6)..........................
i mezzi di trasporto adoperati sono tali da garantire la buova vitalità del pescato;

d) i pescatori addetti, che si elencano di seguito, sono iscritti nel registro dei pescatori professionali e hanno una competenza specifica in materia (7)..........................

e) l'acquirente è (8)..........................
residente in..........................

In fede.

.... li ....

L'imprenditore
....
(firma leggibile)

---

(1) Ministero della marina mercantile, viale Asia (Eur), 00144 Roma.
(2) Indicare la ragione sociale e le generalità dell'imprenditore.
(3) Specificare se è destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti.
(4) Indicare le zone in cui si intende esercitare la pesca.
(5) Indicare il numero di esemplari per ciascuna specie, con le relative quantità complessive.
(6) Indicare i mezzi adoperati per la conservazione e il trasporto del novellame.
(7) Indicare le generalità, il numero del registro di iscrizione e ogni elemento utile a dimostrare la competenza specifica in materia.
(8) Ovvero, dichiarazione che il novellame è destinato ad allevamenti di priorità del richiedente, con l'indicazione della località in cui essi sono situati.

ALLEGATO *B*

DATI SULLA PESCA DEL NOVELLAME DI ALLEVAMENTO

DITTA (nome, denominazione sociale o ragione sociale..........................

SEDE (indirizzo o sede sociale):..

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI PROVENIENZA:......................................

MESE DI...................... ANNO.....................

Giorni di Pesca	COMPART. DI PESCA	PRINCIPALI SPECIE CATTURATE						
		PESCI					VONGOLE V	MITILI
		MUGILIDI	SPIGOLE	ORATE	CECHE	ALTRE	VONGOLE V	MITILI
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
TOT.								

Firma del Responsabile

91A1885

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 74

Corso dei cambi del 16 aprile 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1233,800	1233,800	1233,650	1233,800	1233,800	1233,800	1233,510	1233,800	1233,800	1233,800
E.C.U.	1530,200	1530.200	1530 —	1530,200	1530,200	1530.200	1530,310	1530,200	1530,200	1530.200
Marco tedesco	741.750	741.750	742 —	741,750	741,750	741.750	741,720	741,750	741,750	741.750
Franco francese	219,480	219,480	219.800	219.480	219.480	219,480	219.480	219.480	219,480	219.480
Lira sterlina	2214,050	2214,050	2215 —	2214,050	2214.050	2214,050	2213,950	2214.050	2214.050	2214.050
Fiorino olandese	658.280	658,280	658.500	658.280	658.280	658.280	658.230	658.280	658.280	658.280
Franco belga	36.045	36.045	36.050	36.045	36.045	36.045	36.045	36.045	36.045	36.040
Peseta spagnola	12.017	12.017	12.045	12.017	12.017	12,017	12.017	12.017	12.017	12.010
Corona danese	193,720	193,720	193,600	193,720	193,720	193,720	193,720	193.720	193.720	193.720
Lira irlandese	1983,600	1983.600	1984 —	1983,600	1983,600	1983.600	1982,800	1983.600	1983,600	—
Dracma greca	6.837	6.837	6.840	6,837	6.837	6,837	6,837	6.837	6.837	—
Escudo portoghese	8.516	8.516	8.530	8,516	8.516	8.516	8.513	8.516	8.516	8.510
Dollaro canadese	1073,300	1073.300	1075 —	1073.300	1073.300	1073.300	1073.300	1073.300	1073.300	1073.300
Yen giapponese	9,135	9.135	9.150	9.135	9.135	9,135	9.136	9,135	9.135	9.130
Franco svizzero	871.830	871,830	872 —	871,830	871.830	871,830	871.680	871.830	871,830	871.830
Scellino austriaco	105.402	105.402	105.35	105.402	105,402	105,402	105.391	105.402	105.402	105.400
Corona norvegese	190,730	190,730	190 —	190,730	190.730	190,730	190,670	190,730	190,730	190.730
Corona svedese	205.470	205.470	205.900	205,470	205.470	205,470	205,380	205.470	205.470	205.470
Marco finlandese	315.400	315.400	315,500	315,400	315,400	315,400	315,600	315,400	315,400	—
Dollaro australiano	960.700	960.700	961 —	960.700	960.700	960,700	961 —	960.700	960.700	960.700

Media dei titoli del 16 aprile 1991

Rendita 5% 1935	69.250
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,600
» 12% (Beni Esteri 1980)	103.750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95.750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	98.750
» » » 22- 6-1987/91	98 —
» » » 18- 3-1987/94	84.375
» » » 21- 4-1987/94	83.80
Certificati del Tesoro ordinari 10.25% 1- 1-1988/96	96.780
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99 —
» » » 10% 18- 4-1987/92	99.700
» » » 9.50% 19- 5-1987/92	99,730
» » » 8.75% 18- 6-1987/93	97.250
» » » 8.75% 17- 7-1987/93	99.200
» » » 8.50% 19- 8-1987/93	94 —
» » » 8.50% 18- 9-1987/93	100 —
» » » TR 2.5% 1983/93	96,500

Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1984/91	100 —
» » » » 1- 6-1984/91	100,025
» » » » 1- 7-1984/91	100,175
» » » » 1- 8-1984/91	100,300
» » » » 1- 9-1984/91	100.550
» » » » 1-10-1984/91	100.675
» » » » 1-11-1984/91	100,550
» » » » 1-12-1984/91	100,175
» » » » 1- 1-1985/92	100,325
» » » » 1- 2-1985/92	100,325
» » » » 18- 4-1986/92	101,400
» » » » 19- 5-1986/92	100,750
» » » » 20- 7-1987/92	100,175
» » » » 19- 8-1987/92	100,300
» » » » 1-11-1987/92	100,200
» » » » 1-12-1987/92	100,150
» » » » 1- 1-1988/93	99,750

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro	Ind.			1- 2-1988/93	99.900
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100.100
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100.325
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100.375
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100.275
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99.575
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100.225
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99.125
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100 —
»	»	»	»	19- 8-1986/93	98.875
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100.325
»	»	»	»	18- 9-1986/93	98.800
»	»	»	»	1-10-1988/93	100.475
»	»	»	»	20-10-1986/93	99 —
»	»	»	»	1-11-1988/93	100.325
»	»	»	»	18-11-1986/93	99.125
»	»	»	»	19-12-1986/93	99.275
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99.850
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100.030
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100.100
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100.075
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100.275
»	»	»	»	1- 9-1988/94	99.900
»	»	»	»	1-10-1987/94	99.125
»	»	»	»	1-11-1988/94	99.750
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99.375
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100.050
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99.125
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99.500
»	»	»	»	1- 4-1985/95	99.300
»	»	»	»	1- 5-1985/95	99 —
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99.750
»	»	»	»	1- 6-1985/95	98.425
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98.625
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99.250
»	»	»	»	1- 8-1985/95	98.225
»	»	»	»	1- 9-1985/95	98.275
»	»	»	»	1-10-1985/95	98.425
»	»	»	»	1-11-1985/95	98.475
»	»	»	»	1-12-1985/95	98.650
»	»	»	»	1- 1-1986/96	98.575
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	100.800
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99.425
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99.600
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99.800
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99.450
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98.825
»	»	»	»	1- 7-1986/96	98.375
»	»	»	»	1- 8-1986/96	98.075
»	»	»	»	1- 9-1986/96	98.275
»	»	»	»	1-10-1986/96	97.400
»	»	»	»	1-11-1986/96	97.600
»	»	»	»	1-12-1986/96	98 —
»	»	»	»	1- 1-1987/97	98 —
»	»	»	»	1- 2-1987/97	98.150
»	»	»	»	18- 2-1987/97	98.250
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98.650
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98.725
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98.650
»	»	»	»	1- 6-1987/97	98.150
»	»	»	»	1- 7-1987/97	97.675
»	»	»	»	1- 8-1987/97	97.550
»	»	»	»	1- 9-1987/97	97.700

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro	Pol.		11.50%	1-11-1991	99.525
»	»	»	11.50%	21-12-1991	99.725
»	»	»	9.25%	1- 1-1992	98.550
»	»	»	9.25%	1- 2-1992	98.600
»	»	»	11.00%	1- 2-1992	99.025
»	»	»	9.15%	1- 3-1992	98.725
»	»	»	12.50%	17- 3-1992	100 —
»	»	»	9.15%	1- 4-1992	98.050
»	»	»	11.00%	1- 4-1992	98.875
»	»	»	12.50%	1- 4-1992	100 —
»	»	»	12.50%	1- 4-1990/92	100 —
»	»	»	12.50%	18- 4-1992	100.250
»	»	»	9.15%	1- 5-1992	98.375
»	»	»	11.00%	1- 5-1992	98.650
»	»	»	12.50%	1- 5-1992	100 —
»	»	»	12.50%	17- 5-1992	99.925
»	»	»	9.15%	1- 6-1992	97.800
»	»	»	10.50%	1- 7-1992	98.900
»	»	»	11.50%	1- 7-1992	98.900
»	»	»	11.50%	1- 8-1992	98.650
»	»	»	12.50%	1- 9-1992	99.950
»	»	»	12.50%	1-10-1992	99.950
»	»	»	12.50%	1- 2-1993	99.950
»	»	»	12.50%	1- 7-1993	99.750
»	»	»	12.50%	1- 8-1993	99.550
»	»	»	12.50%	1- 9-1993	99.675
»	»	»	12.50%	1-10-1993	100 —
»	»	»	12.50%	1-11-1993	99.525
»	»	»	12.50%	1-11-1993 Q	99.475
»	»	»	12.50%	17-11-1993	99.505
»	»	»	12.50%	1-12-1993	99.400
»	»	»	12.50%	1- 1-1994	99.425
»	»	»	12.50%	1- 1-1990/94	99.450
»	»	»	12.50%	1- 2-1990/94	99.250
»	»	»	12.50%	1- 3-1990/94	99.475
»	»	»	12.50%	1- 5-1990/94	99.250
»	»	»	12.50%	1- 6-1990/94	99.150
»	»	»	12.50%	1- 7-1990/94	99.250
»	»	»	12.50%	1- 6-1990/97	98.100
»	»	»	12.50%	16- 6-1990/97	98.300

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro	E.C.U.			16- 7-1984/91	11.25%	99.800
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8.75%	99.230
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8.50%	98.475
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8.50%	98.025
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8.50%	98.200
»	»	»	»	22-11-1984/92	10.50%	101.300
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9.60%	100.800
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9.75%	100.350
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9.00%	98.800
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8.75%	96.725
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8.75%	96.275
»	»	»	»	26-10-1988/93	8.65%	96.375
»	»	»	»	22-11-1985/93	8.75%	98.025
»	»	»	»	28-11-1988/93	8.50%	95.425
»	»	»	»	28-12-1988/93	8.75%	96 —
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8.75%	99.125
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7.75%	95.600
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9.90%	99.200
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6.90%	94.075
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9.65%	99.980
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9.65%	99.800
»	»	»	»	26-10-1989/94	10.15%	100.650
»	»	»	»	22-11-1989/94	10.70%	102.425
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11.15%	107 —
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12.00%	105 —
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9.90%	98.330

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M16041

Prospetto del corso medio dei titoli del 2° semestre 1990, valevole per il 1° semestre 1991 che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
TITOLI DI STATO				
Consolidati:				
Rendita 5% 1935	69.30	66.80	62.37	60.12
9% (Red. Edilizia scolastica 1976-91)	101.40	96.90	91.26	87.21
10% (Red. Edilizia scolastica 1977-92)	100.45	95.45	90.41	85.91
12% (Red. Beni esteri)	103.50	97.50	93.15	87.75
10% (Red. Cassa DD.PP. Sez. aut.)	94.20	89.20	84.78	80.28
Certificati di Credito del Tesoro:				
C.T.O. 1-12-1988/96 10.25%	100.57	95.45	90.52	85.91
C.T.O. 1-6-1989/95 12.50%	105.85	99.60	95.27	89.64
C.T.O. 19-6-1989/95 12.50%	105.80	99.55	95.22	89.60
C.T.O. 18-7-1989/95 12.50%	105.70	99.45	95.13	89.51
C.T.O. 16-8-1989/95 12.50%	105.60	99.35	95.04	89.42
C.T.O. 20-9-1989/95 12.50%	105.55	99.30	95.00	89.37
C.T.O. 19-10-1989/95 12.50%	105.55	99.30	95.00	89.37
C.T.O. 20-11-1989/95 12.50%	105.50	99.25	94.95	89.33
C.T.O. 18-12-1989/95 12.50%	105.60	99.35	95.04	89.42
C.T.O. 17-1-1990/96 12.50%	104.80	98.55	94.32	88.70
C.T.O. 19-2-1990/96 12.50%	104.50	98.25	94.05	88.43
C.T.O. 16-5-1990/96 12.50%	104.40	98.15	93.96	88.34
C.T.R. 1-8-1983/93 2.50%	94.15	92,90	84.74	83.61
C.T.S. 20-5-1987/91 ind. 6%	101.80	95,80	91.62	86.22
C.T.S. 22-6-1987/91 ind. 6.10%	101.50	95,40	91.35	85.86
C.T.S. 18-3-1987/91 ind. 6.10%	87.10	81.00	78.39	72.90
C.T.S. 21-4-1987/94 ind. 6%	86.75	80.75	78.08	72.68
C.C.T. 1-1-1987/92 11%	105.20	99.70	94.68	89.73
C.C.T. 1-2-1987/92 9.80%	105.20	100.30	94.68	90.27
C.C.T. 18-4-1987/92 10%	103.00	98.00	92.70	88.20
C.C.T. 19-5-1987/92 9.50%	102.00	97.25	91.80	87.53
C.C.T. 18-6-1987/93 8.75%	99.52	95,15	89.57	85,64
C.C.T. 17-7-1987/93 8,75%	99.17	94.80	89.26	85,32
C.C.T. 19-8-1987/93 8.50%	102.25	98,00	92.03	88.20
C.C.T. 18-9-1987/93 8.50%	103.50	99.25	93.15	89.33
C.C.T. 16-8-1985/90 ind. 5.80%	105.85	100,05	95.27	90,05
C.C.T. 18-9-1985/90 ind. 5.75%	105.90	100.15	95.31	90.14
C.C.T. 18-10-1985/90 ind. 5,70%	105.95	100.25	95.36	90,23
C.C.T. 1-11-1983/90 ind. 6.40%	107.20	100,80	96.48	90,72
C.C.T. 18-11-1985/90 ind. 5.80%	106,15	100.35	95.54	90,32
C.C.T. 1-12-1983/90 ind. 6.50%	107.50	101.00	96.75	90,90
C.C.T. 18-12-1985/90 ind. 5,80%	106.65	100.85	95.99	90,77
C.C.T. 1-1-1984/91 ind. 6.30%	106.90	100.60	96.21	90,54
C.C.T. 1-1-1986/91 a. 13,25%	107.52	100,90	96.77	90,81
C.C.T. 17-1-1986/91 ind. 5,65%	106.00	100.35	95.40	90,32
C.C.T. 1-2-1984/91 ind. 5.95%	106,35	100.40	95.72	90,36
C.C.T. 18-2-1986/91 ind. 5,40%	105.55	100.15	95.00	90,14
C.C.T. 1-3-1984/91 ind. 5,60%	105.85	100.25	95.27	90.23

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
			Con cedola	Senza cedola
Certificati di Credito del Tesoro:				
C.C.T. 18-3-1986/91 ind. 5,30%	105,35	100,05	94,82	90,05
C.C.T. 1-4-1984/91 ind. 5,70%	106,05	100,35	95,45	90,32
C.C.T. 1-5-1984/91 ind. 5,80%	106,20	100,40	95,58	90,36
C.C.T. 1-6-1984/91 ind. 5,80%	106,35	100,55	95,72	90,50
C.C.T. 1-7-1984/91 ind. 5,90%	106,35	100,45	95,72	90,41
C.C.T. 1-8-1984/91 ind. 5,55%	105,95	100,40	95,36	90,36
C.C.T. 1-9-1984/91 ind. 5,45%	105,80	100,35	95,22	90,32
C.C.T. 1-10-1984/91 ind. 5,55%	105,90	100,35	95,31	90,32
C.C.T. 1-11-1984/91 ind. 5,65%	106,05	100,40	95,45	90,36
C.C.T. 1-12-1984/91 ind. 5,55%	105,95	100,40	95,36	90,36
C.C.T. 1-1-1985/92 a. 12,45%	106,67	100,45	96,01	90,41
C.C.T. 1-2-1985/92 ind. 12,20%	106,50	100,40	95,85	90,36
C.C.T. 18-4-1986/92 c.v. ind. 11,75%	106,12	100,25	95,51	90,23
C.C.T. 19-5-1986/92 ind. 11,70%	106,15	100,30	95,54	90,27
C.C.T. 20-7-1987/92 ind. 6,10%	106,10	100,00	95,49	90,00
C.C.T. 19-8-1987/92 ind. 5,80%	105,95	100,15	95,36	90,14
C.C.T. 1-11-1987/92 ind. 6,25%	106,25	100,00	95,63	90,00
C.C.T. 1-12-1987/92 ind. 6,30%	106,40	100,10	95,76	90,09
C.C.T. 1-1-1988/93 ind. 6,50%	106,30	99,80	95,67	89,82
C.C.T. 1-2-1988/93 ind. 6,20%	105,85	99,65	95,27	89,69
C.C.T. 1-3-1988/93 ind. 6,05%	105,65	99,60	95,09	89,64
C.C.T. 1-4-1988/93 ind. 6,15%	105,95	99,80	95,36	89,82
C.C.T. 1-5-1988/93 ind. 6,45%	106,55	100,10	95,90	90,09
C.C.T. 1-6-1988/93 ind. 6,50%	106,65	100,15	95,99	90,14
C.C.T. 18-6-1986/93 c.v. a. 11,75%	105,32	99,45	94,79	89,51
C.C.T. 1-7-1988/93 ind. 6,70%	107,05	100,35	96,35	90,32
C.C.T. 17-7-1986/93 c.v. a. 11,50%	105,30	99,55	94,77	89,60
C.C.T. 1-8-1988/93 ind. 6,40%	106,45	100,05	95,81	90,05
C.C.T. 19-8-1986/93 a. 10,95%	104,22	98,75	93,80	88,88
C.C.T. 1-9-1988/93 ind. 6,25%	105,95	99,70	95,36	89,73
C.C.T. 18-9-1986/93 c.v. a. 10,70%	104,05	98,70	93,63	88,83
C.C.T. 1-10-1988/93 ind. 6,35%	106,10	99,75	95,49	89,78
C.C.T. 20-10-1986/93 a. 11,80%	104,50	98,60	94,05	88,74
C.C.T. 1-11-1988/93 ind. 6,45%	106,55	100,10	95,90	90,09
C.C.T. 18-11-1986/93 a. 11,95%	105,07	99,10	94,57	89,19
C.C.T. 19-12-1986/93 a. 12,75%	105,97	99,60	95,38	89,64
C.C.T. 1-1-1989/94 ind. 6,95%	106,70	99,75	96,03	89,78
C.C.T. 1-2-1989/94 ind. 6,40%	105,95	99,55	95,36	89,60
C.C.T. 1-3-1989/94 ind. 6,25%	105,80	99,55	95,22	89,60
C.C.T. 15-3-1989/94 ind. 6,25%	105,90	99,65	95,31	89,69
C.C.T. 1-4-1989/94 ind. 6,35%	105,75	99,40	95,18	89,46
C.C.T. 1-9-1989/94 ind. 6,25%	104,95	98,70	94,46	88,83
C.C.T. 1-10-1988/94 a. 12,85%	104,97	98,55	94,48	88,70
C.C.T. 1-11-1989/94 ind. 6,45%	105,30	98,85	94,77	88,97
C.C.T. 1-1-1990/95 ind. 6,70%	104,95	98,25	94,46	88,43
C.C.T. 1-2-1985/95 a. 12,45%	105,82	99,60	95,24	89,64
C.C.T. 1-3-1985/95 a. 11,75%	103,52	97,65	93,17	87,89
C.C.T. 1-3-1990/95 ind. 6,25%	104,05	97,80	93,65	88,02
C.C.T. 1-4-1985/95 a. 11,55%	103,07	97,30	92,77	87,57
C.C.T. 1-5-1985/95 a. 11,60%	103,15	97,35	92,84	87,62
C.C.T. 1-5-1990/95 ind. 6,45%	104,15	97,70	93,74	87,93
C.C.T. 1-6-1985/95 a. 11,75%	103,52	97,65	93,17	87,89
C.C.T. 1-7-1985/95 a. 11,75%	104,47	98,60	94,03	88,74

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
			Con cedola	Senza cedola
Certificati di Credito del Tesoro				
C.C.T. 1-8-1985/95 a. 11,20%	103,15	97,55	92,84	87,80
C.C.T. 1-9-1985/95 a 10,95%	102,62	97,15	92,36	87,44
C.C.T. 1-10-1985/95 a 11,15%	103,17	97,60	92,86	87,84
C.C.T. 1-11-1985/95 a. 11,35%	103,52	97,85	93,17	88,07
C.C.T. 1-12-1985/95 a. 11,40%	102,65	96,95	92,39	87,26
C.C.T. 1-1-1986/96 ind. a 12,20%	104,30	98,20	93,87	88,38
C.C.T. 1-1-1986/96 ind a 12,20%	105,80	99,70	95,22	89,73
C.C.T. 1-2-1986/96 ind a 12,20%	104,30	98,20	93,87	88,38
C.C.T. 1-3-1986/96 ind a 12%	104,15	98,15	93,74	88,34
C.C.T. 1-4-1986/96 ind. a 11,80%	104,05	98,15	93,65	88,34
C.C.T. 1-5-1986/96 ind a 11,85%	103,97	98,05	93,58	88,25
C.C.T. 1-6-1986/96 ind a 12%	104,45	98,45	94,01	88,61
C.C.T. 1-7-1986/96 ind a 11,75%	104,12	98,25	93,71	88,43
C.C.T. 1-8-1986/96 ind a 11,20%	102,90	97,30	92,61	87,57
C.C.T. 1-9-1986/96 ind a 10,95%	102,77	97,30	92,50	87,57
C.C.T. 1-10-1986/96 ind a 12,05%	101,67	95,65	91,51	86,09
C.C.T. 1-11-1986/96 ind a 12,20%	102,05	95,95	91,85	86,36
C.C.T. 1-12-1986/96 ind a 12,25%	102,92	96,80	92,63	87,12
C.C.T. 1-1-1987/97 ind a 13,15%	102,72	96,15	92,45	86,54
C.C.T. 1-2-1987/97 ind. a 13,15%	102,67	96,10	92,41	86,49
C.C.T. 18-2-1987/97 ind a 13,15%	102,62	96,05	92,36	86,45
C.C.T. 1-3-1987/97 ind a 12,95%	102,42	95,95	92,18	86,36
C.C.T. 1-4-1987/97 ind a 12,75%	102,22	95,85	92,00	86,27
C.C.T. 1-5-1987/97 ind a 12,80%	102,60	96,20	92,34	86,58
C.C.T. 1-6-1987/97 ind a 12,95%	103,17	96,70	92,86	87,03
C.C.T. 1-7-1987/97 ind a 12,70%	102,70	96,35	92,43	86,72
C.C.T. 1-8-1987/97 ind a 12,05%	102,07	96,05	91,87	86,45
C.C.T. 1-9-1987/97 ind a 12,60%	103,15	96,85	92,84	87,17
Certificati di Credito del Tesoro ECU				
C.C.T. ECU 1983/90 11,50%	105,80	100,05	95,22	90,05
C.C.T. ECU 1984/91 11,25%	106,22	100,60	95,60	90,54
C.C.T. ECU 1984/92 10,50%	105,75	100,50	95,18	90,45
C.C.T. ECU 1985/93 9%	101,35	96,85	91,22	87,17
C.C.T. ECU 1985/93 9,60%	103,65	98,85	93,29	88,97
C.C.T. ECU 1985/93 9,75%	104,37	99,50	93,94	89,55
C.C.T. ECU 1985/93 8,75%	100,72	96,35	90,65	86,72
C.C.T. ECU 1986/94 8,75%	100,22	95,85	90,20	86,27
C.C.T. ECU 1986/94 6,90%	93,15	89,70	83,84	80,73
C.C.T. ECU 1987/91 8,75%	101,97	97,60	91,78	87,84
C.C.T. ECU 1987/94 7,75%	95,52	91,65	85,97	82,49
C.C.T. ECU 1988/92 8,50%	100,65	96,40	90,59	86,76
C.C.T. ECU 1988/92 8,50%	100,10	95,85	90,09	86,27
C.C.T. ECU 1988/92 8,50%	100,35	96,10	90,32	86,49
C.C.T. ECU 1988/93 8,75%	98,12	93,75	88,31	84,38
C.C.T. ECU 1989/93 8,75%	96,92	92,55	87,23	83,30
C.C.T. ECU 1988/93 8,65%	97,97	93,65	88,18	84,29
C.C.T. ECU 1988/93 8,50%	96,40	92,15	86,76	82,94
C.C.T. ECU 1988/93 8,75%	98,07	93,70	88,27	84,33
C.C.T. ECU 1989/94 9,65%	101,47	96,65	91,33	86,99
C.C.T. ECU 1989/94 9,65%	100,72	95,90	90,65	86,31
C.C.T. ECU 1989/94 9,90%	103,00	98,05	92,70	88,25
C.C.T. ECU 1989/95 9,90%	102,55	97,60	92,30	87,84

DENOMINAZIONI DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
			Con cedola	Senza cedola
Certificati di Credito del Tesoro ECU				
C.C.T. ECU 1989/94 10,15%	102,47	97,40	92,23	87,66
C C T ECU 1989/94 10,70%	107,75	102,40	96,98	92,16
C C T. ECU 1990 95 11,15%	106,42	100,85	95,78	90,77
Buoni del Tesoro Poliennali.				
B.T.P. 1-8-1986/90 9,50%	104,55	99,80	94,10	89,82
B.T P. 1-8-1987/90 10,50%	105,10	99,85	94,59	89,87
B.T P. 1-8-1988/90 11%	105,25	99,75	94,73	89,78
B T P 1-9-1986/90 9,25%	104,37	99,75	93,94	89,78
B.T.P 1-9-1987/90 11,25%	105,42	99,80	94,88	89,82
B T.P. 1-9-1988/90 11,50%	105,40	99,65	94,86	89,69
B T P. 1-10 1986/90 9,25%	104,27	99,65	93,85	89,69
B.T.P. 1-10 1987/90 11,50%	105,60	99,85	95,04	89,87
B.T.P. 1-10-1988 90 11,50%	105,40	99,65	94,86	89,69
B T.P 1-11-1986/90 9,25%	104,07	99,45	93,67	89,51
B.T.P. 1-12-1986/90 9,25%	105,02	100,40	94,52	90,36
B.T P 1-3-1986/91 12,50%	106,50	100,25	95,85	90,23
B.T.P. 1-11-1988/91 11,50%	104,90	99,15	94,41	89,24
B.T.P. 21-12-1988/91 11,50%	104,45	98,70	94,01	88,83
B.T.P 1-1-1987/92 9,25%	101,92	97,30	91,73	87,57
B.T.P. 1-2-1987/92 9,25%	101,92	97,30	91,73	87,57
B T.P. 1-2-1988/92 11%	103,30	97,80	92,97	88,02
B.T.P. 1-3-1987/92 9,15%	102,27	97,70	92,05	87,93
B T.P. 17-3-1989/92 12,50%	105,00	98,75	94,50	88,88
B.T.P. 1 4 1987/92 9,15%	101,52	96,95	91,37	87,26
B.T.P. 1 4 1988/92 11%	103,70	98,20	93,33	88,38
B.T.P. 1-4-1989/92 12,50%	105,65	99,40	95,09	89,46
B T P. 18-4-1989 92 12,50%	104,45	99,20	95,01	89,28
B.T.P 1-5-1987/92 9,15%	101,97	97,40	91,78	87,66
B T P 1-5-1988 92 11%	103,60	98,10	93,24	88,29
B T P 1-5-1989 92 12,50%	105,75	99,50	95,18	89,55
B T P. 17-5-1989 92 12,50%	105,30	99,05	94,77	89,15
B T P. 1-6-1987/92 9,15%	102,52	97,95	92,27	88,16
B T P. 1-7-1987/92 10,50%	104,30	99,05	93,87	89,15
B T P. 1-7-1988/92 11,50%	104,25	98,50	93,83	88,65
B T P 1-8-1988/92 11,50%	104,00	98,25	93,60	88,43
B T.P. 1-9-1988/92 12,50%	105,55	99,30	95,00	89,37
B.T P 1-10-1988/92 12,50%	105,60	99,35	95,04	89,42
B.T.P. 1-2-1989/93 12,50%	105,25	99,00	94,73	89,10
B.T.P. 1-7-1989/93 12,50%	104,88	98,63	94,40	88,77
B.T.P. 1-9-1989/93 12,50%	104,50	98,25	94,05	88,43
B.T.P. 1-9-1989/93 12,50%	104,45	98,20	94,01	88,38
B.T.P. 1-10-1989/93 12,50%	104,40	98,15	93,96	88,34
B T.P. 1-11-1988/93 12,50%	104,50	98,25	94,05	88,43
B.T.P. 1-11-1989/93 12,50%	104,65	98,40	94,19	88,56
B.T.P. 17-11-1988/93 12,50%	104,75	98,50	94,28	88,65
B.T.P. 1-12-1989/93 12,50%	104,70	98,45	94,23	88,61
B.T.P. 1-1-1989/94 12,50%	104,60	98,35	94,14	88,52
B.T.P. 1-1-1990/94 12,50%	104,10	97,85	93,69	88,07
B.T.P. 1-2-1990/94 12,50%	103,45	97,20	93,11	87,48
B.T.P. 1-3-1990/94 12,50%	103,40	97,15	93,06	87,44
B.T.P. 1-5-1990/94 12,50%	103,35	97,10	93,02	87,39
B.T.P. 1-6-1990/94 12,50%	103,45	97,20	93,11	87,48
B.T.P. 1-6-1990/97 12,50%	100,25	94,00	90,23	84,60

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
TITOLI GARANTITI DALLO STATO				
Prestito obbligazionario città di Napoli:				
10% (1975-95)	103,50	98,50	93,15	88,65
Prestito obbligazionario città di Milano:				
7% (1972-1992)	104,20	100,70	93,78	90,63
7% (1973-1993)	96,40	92,90	86,76	83,61
Prestito obbligazionario città di Genova:				
7% (1972-1992)	100,90	97,40	90,81	87,66
7% (1973-1993)	98,80	95,30	88,92	85,77
10% (1976-1991)	104,90	99,90	94,41	89,91
E.N.E.L.:				
7% (1972-1992)	101,00	97.50	90,90	87,75
7% (1973-1993)	98.00	94,50	88.20	85,05
9% (1974-1994)	101,60	97,10	91,44	87,39
6,50% (1984-1992) - Indicizzato semestrale I emissione	107,90	101,40	97,11	91,26
6% (1984-1993) - Indicizzato semestrale II emissione	106,90	100,90	96,21	90,81
5,30% (1984-1993) - Indicizzato semestrale III emissione	116,90	111,60	105,21	100,44
5,35% (1984-1993) - Indicizzato semestrale IV emissione	116,40	111,05	104.76	99,95
5,20% (1985-1995) - Indicizzato semestrale I emissione	109,75	104,55	98,78	94,10
5,35% (1985-2000) - Indicizzato semestrale II emissione	107,40	102,05	96.66	91,85
5,30% (1985-2000) - Indicizzato semestrale III emissione	108,65	103,35	97,79	93,02
9,50% (1986-1993) - II emissione	99,25	94,50	89,33	85,05
6,15% (1989-1995) - I emissione indicizzata	107.60	101.45	96.84	91.31
6,15% (1989-1999) - II emissione indicizzata	106.35	100,20	95.72	90.18
6,15% (1989-1995) - I emissione indicizzata	107.60	101,45	96,84	91.31
6,20% (1989-1997) - III emissione indicizzata	107.30	101.10	96,57	90.99
6,20% (1990-98) - I emissione indicizzata	107.20	101.00	96.48	90.90
9,70% (1986-1993) - III emissione (Tel-quel)	144.95	140.10	130,46	126,09
9,25% (1986-1993) - IV emissione	95,72	91.10	86,15	81,99
5,30% (1986-2001) - Indicizzata semestrale I emissione	108.35	103.05	97,52	92,75
9,25% (1987-1994) - I emissione	96.02	91.40	86,42	82,26
6,10% (1987-1994) - II emissione indicizzata semestrale	108,50	102,40	97,65	92.16
6,20% (1987-1993) - III emissione indicizzata semestrale	109.50	103,30	98,55	92,97
6,05% (1988-1994) - I emissione indicizzata semestrale	108.25	102.20	97,43	91,98
6,10% (1988-1994) - II emissione indicizzata semestrale	108.15	102.05	97,34	91.85
6,15% (1988-1996) - III emissione indicizzata semestrale	107,75	101.60	96,98	91,44
Consorzio di credito OO.PP.:				
6% s.s. «B» I emissione (1966-1996)	80.00	77,00	72,00	69,30
6% s.s. «B» II emissione (1967-1997)	92,20	89,20	82,98	80,28
6% s.s. «B» III emissione (1968-1998)	80,50	77,50	72,45	69,75
6% s.s. «B» IV emissione (1969-1999)	78,75	75,75	70,88	68,18
6% s.s. «B» V emissione (1970-2000)	78,00	75,00	70,20	67,50
7% s.s. «B» I emissione (1970-2000)	102,05	98,55	91,85	88,70
7% s.s. «B» II emissione (1971-2001)	95,30	91,80	85,77	82,62
6% s.s. «C» I emissione (1966-1996)	88,00	85,00	79,20	76,50
6% s.s. «C» II emissione (1967-1997)	88,20	85,20	79,38	76,68
6% s.s. «C» III emissione (1968-1998)	82.30	79,30	74,07	71,37
6% s.s. «Autostrade» I emissione (1968-1998)	86.35	83,35	77,72	75,02
7% s.s. «Autostrade» I emissione (1970-1998)	87.40	83,90	78,66	75,51
7% s.s. «Autostrade» II emissione (1972-2002)	82,40	78,90	74,16	71,01

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
			Con cedola	Senza cedola
Consorzio di credito OO PP				
8% s s «Autostrade» emissione (1974-2002)	82,05	78,05	73,85	70,28
8% s.s. «Autostrade» II emissione (1974-2004)	79,70	75,70	71,73	68,13
8% s s. «Autostrade» emissione (1975-2005)	80,15	76,15	72,14	68,54
9% s s. «Autostrade» I emissione (1975-2001)	87,50	83,00	78,75	74,70
9% s s. «Autostrade» II emissione (1975-2005)	82,60	78,10	74,34	70,29
9% s.s. «Autostrade» emissione (1976-2006)	87,50	83,00	78,75	74,70
10% s s «Autostrade» emissione (1977-2006)	101,00	96,00	90,90	86,40
I.M.I.:				
6% «Autostrade» (1968-1998)	82,35	79,35	74,12	71,42
7% s s «Autostrade» (1973-2003) II emissione	78,60	75,10	70,74	67,59
OBBLIGAZIONI BANCARIE INTERNAZIONALI				
B.I.R.S. - Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo (1985-1990) 12,50%	108,25	102,00	97,43	91,80
B.I.R.S - Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo (1985-1992) 12,50%	109,90	103,65	98,91	93,29
C E C.A - (1986-1994) 9,25%	100,22	95,60	90,20	86 04
B.E.I. - Banca Europea Internazionale Investimenti.				
14% (1984-1991)	111,30	104,30	100,17	93,87
12,25% (1985-1993)	108,02	101,90	97,22	91,71
12,50% (1985-1992)	111,30	105,05	100,17	94 55
13% (1985-1992)	110,20	103,70	99,18	93 33
12,75% (1986-1994)	112,22	105,85	101,00	95 27
9% (1986-1995)	94,50	90,00	85,05	81,00
9% (1986-1995) 2 emissione	94,25	89,75	84,83	80,78
9% (1986-1996)	92,40	87,90	83,16	79,11
9% (1987-1994)	87,00	82,50	78,30	74,25
9% (1987-1993)	97,20	92,70	87,48	83,43
6,30% (1987-1995) Ind	112,30	106,00	101,07	95 40
10,50% (1987-1992)	103,65	98,40	93,29	88,56
11,50% (1988-1993)	104,40	98,65	93,96	88,79
11,50% (1987-1993)	104,25	98,50	93,83	88,65
13,50% (1989-1999)	106,40	99,65	95,76	89,69
Ind. 6,30% (1989-1994)	106,80	100,50	96,12	90,45
12,35% (1990-1995)	105,67	99,50	95,11	89,55
TITOLI ASSIMILATI AI GARANTITI DALLO STATO AI SOLI FINI DELL'ACCETTAZIONE IN CAUZIONE				
Consorzio di credito OO.PP.:				
5% (1955-1969-1962-1994)	94,70	92,20	85,23	82,98
5,50% Serie trentennale (1963-1993)	94,65	91,90	85,19	82,71
6% Serie trentennale (1969-1999)	85,20	82,20	76,68	73,98
7% Serie trentennale S.O. (1973-2003)	83,45	79,95	75,11	71,96
8% Serie trentennale emissione 1974	81,00	77,00	72,90	69,30
8% Serie trentennale emissione 1975	80,10	76,10	72,09	68,49
9% Serie trentennale emissione 1975	84,90	80,40	76,41	72,36
8% Serie trentennale emissione 1976	81,90	77,90	73,71	70,11
9% Serie trentennale emissione 1976	84,70	80,20	76,23	72,18
10% Serie trentennale emissione 1977	91,20	86,20	82,08	77,58
10% Serie ventennale emissione 1977	91,75	86,75	82,58	78,08
10% Serie ventennale emissione 1978	94,50	89,50	85,05	80,55
10% Serie ventennale emissione 1979	95,20	90,20	85,68	81,18
3,10% Serie quinquennale emissione 1987 ind	101,15	98,05	91,04	88,25
10% Serie quinquennale emissione 1987	101,95	96,95	91,76	87,26
15% Serie sessennale emissione 1984	108,30	100,80	97,47	90,72

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il rateo	
			Con cedola	Senza cedola
Consorzio di credito OO PP				
17% Serie settennale emissione 1983	109.90	101.40	98 91	91.26
Settennale emissione 1988 ind 6.40%	105.20	98 80	94 68	88.92
Settennale emissione 1984 ind 6.30%	106.30	100.00	95.67	90.00
Settennale emissione 1984 ind 6.45%	106.85	100.40	96 17	90.36
Settennale emissione 1987 ind 11.25%	102,87	97.25	92 59	87,53
Settennale emissione 1987 ind 12%	101.60	95.60	91.44	86,04
Settennale emissione 1988 ind 6 40%	104,75	98.35	94.28	88.52
Novennale emissione 1985 ind 6.45%	106.05	99,60	95,45	89.64
12% Serie quindicennale emissione 1979-1994	105.20	99.20	94.68	89.28
13% Serie quindicennale emissione 1980-1995	100,95	94.95	90,86	85,46
13,50% Serie quindicennale emissione 1980-1995	108.55	101.80	97.70	91,62
13.50% Serie quindicennale II emissione 1980-1995	107,70	100,95	96,93	90.86
16% Serie quindicennale 1984	120.00	112.00	108.00	100,80
16% Serie quindicennale II emissione 1984	117,50	109,50	105.75	98,55
16,50% Serie quindicennale emissione 1981-1996	121.70	113.45	109,53	102,11
17,50% Serie quindicennale emissione 1982-1997	122.10	113,35	109.89	102,02
17% Serie quindicennale emissione 1983	119.50	111,00	107,55	99,90
17% Serie quindicennale II emissione 1983	117.95	109,45	106.16	98.51
17,50% Serie quindicennale emissione 1983-1998	121,75	113.00	109,58	101.70
17,50% Serie quindicennale II emissione 1983-1998	126.65	117.90	113.99	106.11
15% Serie quindicennale emissione 1985	111.40	103.90	100.26	93,51
18% Serie quindicennale emissione 1982-1997	123.75	114.75	111 38	103.28
17,50% Serie quindicennale emissione 1983 (2)	131.75	123.00	118 58	110.70
16.50% Serie decennale emissione 1981-1991	132.25	124.00	119,03	111.60
17,50% Serie decennale emissione 1982-1992	125,35	116 60	112 82	104.94
17,50% Serie decennale II emissione 1982-1992	121.75	113.00	109 58	101.70
Ind sem (7%) Serie decennale emissione 1982-1992	147.00	140.00	132.30	126,00
17,50% Serie decennale emissione 1983-1993	115,40	106.65	103,86	95,99
17% Serie decennale emissione 1983	113.25	104.75	101,93	94,28
Decennale emissione 1983 ind 6,50%	105,75	99,25	95.18	89,33
16% Serie decennale emissione 1984	115.50	107.50	103.95	96,75
6,50% ind Serie decennale emissione 1984	106.50	100.00	95.85	90,00
15% Serie decennale emissione 1985	108.50	101.00	97,65	90,90
6.05% ind Serie decennale emissione 1985	105,35	99.30	94,82	89,37
2.90% ind Serie decennale emissione 1988	102.10	99,20	91.89	89,28
6.55% ind Serie decennale emissione 1985	106.55	100.00	95,90	90,00
10% Serie decennale emissione 1987	95.00	90,00	85 50	81,00
Emissione 1985 (quattordicennale) 6.05% Ind	106,05	100.00	95,45	90,00
Serie spec città di Roma 1983 ind 6,50%	106.60	100,10	95.94	90.09
7% Int stat. II emissione (1971-1991)	101,70	98.20	91,53	88.38
7% Int stat III emissione (1971-1991)	101,00	97,50	90,90	87,75
7% Int stat IV emissione (1972-1992)	98.70	95.20	88,83	85,68
7% Int stat. V emissione (1972-1992)	98,05	94.55	88,25	85,10
7% Int stat VI emissione (1973-1993)	99,10	95.60	89.19	86,04
7% Int stat VII emissione (1973-1993)	96,55	93,05	86,90	83,75
7% Int stat VIII emissione (1974-1994)	96.85	93,35	87,17	84,02
9% Int stat I emissione (1976-1991)	104.20	99.70	93,78	89,73
9% Int stat II emissione (1976-1991)	104,50	100.00	94,05	90,00
10% Int stat 1977-1992 I emissione	103,10	98.10	92,79	88,29
10% Int stat 1977-1992 II emissione	103,35	98,35	93,02	88,52
10% Int stat 1978-1993	105.55	100.55	95.00	90,50
6% A N A S s s (1966-1996)*	86,50	83.50	77,85	75,15
7% A N A S s s (1972-2002) I emissione	80.20	76,70	72,18	69,03

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
			Con cedola	Senza cedola
Consorzio di credito OO.PP.:				
7% FF.SS. (Serie speciale 1971-1991)	101,80	98,30	91,62	88,47
7% FF.SS. (Serie speciale 1972)	100,30	96,80	90,27	87,12
7% FF.SS. (Serie speciale 1972) II emissione	99,80	96,30	89,82	86,67
Consorzio Cred. Piano Verde: 7% (1971-1991) I emissione s.s.	102,90	99,40	92,61	89,46
Consorzio Cred. Piano Verde: 7% (1971-1991) II emissione s.s.	100,15	96,65	90,14	86,99
Amministrazione Ferrovie dello Stato:				
Ind. sem. (6,50%) Azienda Autonoma FF.SS. (1983-1990) II emissione	107,15	100,65	96,44	90,59
Ind. sem. (6,50%) Azienda Autonoma FF.SS. (1984-1992)	108,45	101,95	97,61	91,76
Ind. sem. (5,50%) Azienda Autonoma FF.SS. (1985-1992) I emissione	111,95	106,45	100,76	95,81
Ind. sem. (5,20%) Azienda Autonoma FF.SS. (1985-1995) II emissione	108,95	103,75	98,06	93,38
Azienda Autonoma FF.SS. (1989-1999) ind. 6,75%	106,50	99,75	95,85	89,78
Ind. sem. (5,25%) Azienda Autonoma FF.SS. (1985-2000) III emissione	107,10	101,85	96,39	91,67
Azienda Autonoma FF.SS. (1986-1993) 9,50%	74,45	69,70	67,01	62,73
Azienda Autonoma FF.SS. (1986-1994) 8%	93,15	89,15	83,84	80,24
Azienda Autonoma FF.SS. (1987-1992) ind. 6,30%	107,40	101,10	96,66	90,99
Azienda Autonoma FF.SS. (1987-1993) ind. 5,719%	105,819	100,10	95,238	90,09
Azienda Autonoma FF.SS. (1986-1996) ind. 6,50%	105,80	99,30	95,22	89,37
A.N.A.S. 1985-2000 ind. 5,25%	106,65	101,40	95,99	91,26
I.R.I.:				
Ind. sem. (4,55%) (1981-1991)	105,20	100,65	94,68	90,59
Ind. sem. (6,55%) (1985-1999)	106,45	99,90	95,81	89,91
Ind. sem. (6,70%) (1985-2000)	105,00	98,30	94,50	88,47
Ind. sem. (6,65%) (1986-1995)	106,85	100,20	96,17	90,18
6,75% Banco di Roma (1987-1992) ex Warrant ind.	97,95	91,20	88,16	82,08
7% Banco di Roma 1987-1992 ex Warrant	96,50	93,00	86,85	83,70
6,45% Stet (1984-1991) ex Warrant ind.	106,85	100,40	96,17	90,36
6,85% 1987-1994 ind. sem.	107,35	100,50	96,92	90,45
6,90% (1987-1994) ind. 2 sem.	108,50	101,60	97,65	91,44
9% Aeritalia (1986-1993) ex Warrant	94,80	90,30	85,32	81,27
6,80% (1987-1994) ind. 3	107,30	100,50	96,57	90,45
6,55% (1988-1995) ind.	106,55	100,00	95,90	90,00
6,80% (1988-1995) ind.	107,40	100,60	96,66	90,54
6,60% (1988-1995) ind.	107,00	100,40	96,30	90,36
Autostrade (Garanzia I.R.I.):				
7% (1973-1991)	101,000	97,50	90,90	87,75
E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) Sud:				
7% (1972-1992)	85,25	81,75	76,73	73,58
7% (1973-1993)	88,15	84,65	79,34	76,19
Ind. sem. (4,55%) (1981-1991)	99,10	94,55	89,19	85,10
9% (1981-1994)	94,95	90,45	85,46	81,41
10% (1981-1994)	102,20	97,20	91,98	87,48
Ind. sem. (6,35%) (1982-1992)	108,05	101,70	97,25	91,53
(12,20%) (1986-1995) (a tasso fisso variabile)	105,65	99,55	95,09	89,60
5% (1987-1994) (a tasso rivalutabile)	101,55	99,05	91,40	89,15
Ind. (15%) (1985-1997)	108,90	101,40	98,01	91,26
OBBLIGAZIONI FONDIARIE ED EQUIPARATE				
ISVEIMER:				
9% (1976-1991) 30ª serie	99,20	94,70	89,28	85,23
10% (1976-1991) 33ª serie	101,00	96,00	90,90	86,40
10% (1976-1991) 35ª serie	100,50	95,50	90,45	85,95

DENOMINAZIONI DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DEPURATO DEL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
ISVEIMER:				
10% (1976-1991) 37ª serie	92.60	87,60	83.34	78,84
10% (1976-1991) 38ª serie	95.65	90.65	86.09	81,59
17,50% (1982-1997) 69ª serie	119.50	110.75	107,55	99,68
17,50% (1982-1997) 71ª serie	113.50	104.75	102.15	94.28
17,50% (1982-1997) 73ª serie	116.85	108.10	105.17	97.29
17% (1983-1997) 77ª serie	117.50	109.00	105.75	98.10
17% (1983-1998) 79ª serie	115.15	106.65	103.64	95,99
17% (1983-1991) 80ª serie	117.30	108.80	105.57	97,92
15% (1984-1991) 83ª serie	109.65	102.15	98.69	91,94
14,75% (1985-1992) 90ª serie	109,72	102.35	98.75	92.12
14,75% (1985-1992) 92ª serie	108.37	101.00	97,54	90,90
Tasso Var. (sem. 6,40%) (1985-1992) 96ª serie	105.70	99.30	95.13	89,37
Tasso Var. (sem. 6,40%) (1985-1992) 97ª serie	106.90	100.50	96.21	90,45
14% (1986-1993)	110.59	103.50	99,45	93,15
6.20% (1985-1992) 99ª serie	105.80	99.60	95.22	89,64
10,50% (1986-1993) 104ª serie	100.00	94.75	90.00	85.28
6,15% (1986-1993) 105ª serie semestrale	106.70	100.55	96.03	90.50
10% (1986-1993) 106ª serie	99.60	94,60	89,64	85.14
3% (1987-1994) 111ª serie ind.	103.05	100.05	92.75	90,05
6,15% (1987-1994) 109ª serie ind.	105.25	99.10	94.73	89.19
6,15% (1988-1993) 112ª serie ind	105,35	99,20	94.82	89.28
6,10% (1988-1993) 113ª serie ind	105,15	99.05	94.64	89.15
6,40% (1988-1993) 114ª serie ind	106.90	100.50	96.21	90.45
6,20% (1988-1993) 115ª serie ind	105.45	99.25	94.91	89.33
6,10% (1988-1995) 116ª serie ind.	106.90	100.80	96.21	90.72
6.20% (1989-1994) 117ª serie ind.	105.20	99.00	94.68	89.10
Istituto Italiano Credito Fondiario Roma				
4% ord.	68,00	66.00	61.20	59 40
6% (1979-1999) Cap. Riv. 89ª serie	109.50	106,50	98.55	95.85
6% (1-4-1980/1-4-2000) Cap. Riv. 99ª serie	113,00	110,00	101,70	99 00
6% (1-10-1980/1-10-2000) Cap. Riv. 120ª serie	103,20	100.20	92,88	90.18
6% (1-4-1981/1-4-2001) Cap. Riv. 138ª serie	103.10	100.10	92,79	90,09
6% (1-10-1981/1-10-2001) Cap. Riv. 165ª serie	107,90	104.90	97,11	94,41
6% serie 187 (1982-1997) Cap. Riv. 187ª serie	107,75	104,75	96,98	94.28
6% serie 188 (1982-2002) Cap. Riv. 188ª serie	107.90	104.90	97,11	94,41
6% (1-10-1983/1998) Cap. Riv. 239ª serie	107,90	104,90	97,11	94,41
3% (1985-2000) Cap. Riv. 348ª serie	101.50	100,00	91.35	90.00
5% S.O. a premi	102.50	100.00	92,25	90,00
6% S.O. conv. (ex 5%)	91,25	88.25	82,13	79,43
6% Serie IV	94,75	91.75	85,28	82,58
6% Serie V	97.05	94,05	87,35	84,65
6% Serie VI	82,25	79.25	74,03	71,33
6% Serie VII	89,70	86,70	80,73	78,03
6% Serie VIII	79.65	76,65	71,69	68,99
6% Serie IX	88.25	85,25	79,43	76,73
7% Serie I	89,20	85,70	80,28	77,13
7% Serie II	83,70	80,20	75,33	72,18
7% Serie III	98.05	94,55	88,25	85,10
7% Serie IV	88,80	85,30	79,92	76,77
7% Serie V	81,75	78,25	73,58	70,43
10% 1-4-1976/1996 Serie 51	99,00	94,00	89,10	84,60
10% 1-10-1976/1996 Serie 53	99,00	94,00	89,10	84.60

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Depurato il decimo	
			Con cedola	Senza cedola
Istituto Italiano Credito Fondiario Roma				
10% 1-4-1977/2002 Serie 55ª	97,00	92,00	87,30	82,80
11% 1-4-1977/1997 Serie 56ª	97,00	92,00	87,30	82,80
11% 1-10-1977/1997 Serie 59ª	99,00	93,50	89,10	84,15
11% 1-10-1977/1997 Serie 63ª	103,000	97,50	92,70	87,75
11% 1-4-1978/1998 Serie 65ª	112,00	106,50	100,80	95,85
11% 1-4-1978/1993 Serie 66ª	99,50	94,00	89,55	84,60
11% 1-4-1978/2003 Serie 67ª	95,75	90,25	86,18	81,23
11% 1-10-1978/2003 Serie 72ª	99,50	94,00	89,55	84,60
12% 1-10-1978/1993 Serie 73ª	101,50	95,50	91,35	85,95
12% 1-10-1978/1998 Serie 74ª	101,95	95,95	91,76	86,36
12% 1-4-1979/1999 Serie 81ª	102,75	96,75	92,48	87,08
12% 1-4-1979/1994 Serie 82ª	103,45	97,45	93,11	87,71
12% 1-10-1979/1994 Serie 95ª	105,30	99,30	94,77	89,37
12% 1-10-1979/1999 Serie 92ª	103,25	97,25	92,93	87,53
12% 1-4-1980/1995 Serie 100ª	102,75	96,75	92,48	87,08
12% 1-4-1980/2000 Serie 98ª	100,40	94,40	90,36	84,96
12% 1-4-1980/2000 Serie 114ª	109,40	103,40	98,46	93,06
13,50% 1-10-1980/1990 Serie 121ª	109,15	102,40	98,24	92,16
13,50% 1-10-1980/1995 Serie 122ª	109,95	103,20	98,96	92,88
13,50% 1-10-1980/2000 Serie 123ª	119,85	113,10	107,87	101,79
13,50% 1-10-1980/2005 Serie 124ª	126,50	119,75	113,85	107,78
15% 1-10-1980/1990 Serie 129ª	111,25	103,75	100,13	93,38
15% 1-10-1980/1995 Serie 130ª	118,00	110,50	106,20	99,45
15% 1-10-1980/2000 Serie 131ª	119,40	111,90	107,46	100,71
15% 1-4-1981/1991 Serie 141ª	116,10	108,60	104,49	97,74
15% 1-4-1981/1996 Serie 142ª	119,00	111,50	107,10	100,35
15% 1-4-1981/2001 Serie 143ª	122,25	114,75	110,03	103,28
7% Ind. sem. (1-7-1981/1-7-1991) Serie 144ª	112,75	105,75	101,48	95,18
16% 1-4-1981/1991 Serie 147ª	122,75	114,75	110,48	103,28
16% 1-4-1981/1996 Serie 148ª	124,50	116,50	112,05	104,85
16% 1-4-1981/2001 Serie 149ª	124,00	116,00	111,60	104,40
18% 1-10-1981/1996 Serie 158ª	134,00	125,00	120,60	112,50
18% 1-10-1981/1991 Serie 159ª	116,90	107,90	105,21	97,11
17,50% 1-4-1982/1992 Serie 169ª	120,50	111,75	108,45	100,58
17,50% 1-4-1982/1997 Serie 170ª	128,70	119,95	115,83	107,96
17,50% 1-10-1982/1992 Serie 192ª	119,15	110,40	107,24	99,36
17,50% 1-10-1982/1997 Serie 193ª	120,25	111,50	108,23	100,35
7% Ind. sem. 1-1-1983/1993 Serie 195ª	108,00	101,00	97,20	90,90
17% 1-4-1983/1993 Serie 216ª	173,10	164,60	155,79	148,14
17% 1-4-1983/1998 Serie 217ª	124,20	115,70	111,78	104,13
6,50% Ind. sem. 1-4-1983/1998 Serie 225ª	106,50	100,00	95,85	90,00
17% 1-10-1983/1993 Serie 242ª	116,00	107,50	104,40	96,75
17% 1-10-1983/1998 Serie 243ª	126,00	117,50	113,40	105,75
16,50% 1-7-1984/1999 Serie 287ª	120,00	111,75	108,00	100,58
16,50% 1-7-1984/1994 Serie 286ª	116,50	108,25	104,85	97,43
16,50% 1-4-1985/2000 Serie 315ª	124,00	115,75	111,60	104,18
15,50% 1-4-1985/1995 Serie 320ª	113,50	105,75	102,15	95,18
15% 1-7-1985/1995 Serie 342ª	115,25	107,75	103,73	96,98
15% 1-7-1985/2000 Serie 343ª	122,50	115,00	110,25	103,50
14,50% 1-1-1986/1996 Serie 388ª	114,00	106,75	102,60	96,08
14,50% 1-1-1986/2001 Serie 389ª	114,95	107,70	103,46	96,93
11,50% 1-7-1986/1996 Serie 418ª	105,75	100,00	95,18	90,00
11,50% 1-7-1986/2001 Serie 419ª	105,75	100,00	95,18	90,00

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Depurati del 10%	
			Con cedola	Senza cedola
Istituto Italiano Credito Fondiario Roma.				
11,00% 1-4-1986/2001 Serie 424ª	105.50	100,00	94.95	90.00
10.25% 1-1-1987/1997 Serie 435ª	105.12	100,00	94.61	90.00
10.35% 1-1-1987/2002 Serie 436ª	105.12	100.00	94.61	90.00
10% 1-4-1987/1997 Serie 456ª	100.50	95.50	90.45	85.95
6.10% ind. Serie 459ª	106.10	100.00	95.49	90.00
6.10% 1-4-1987/1-4-2002 Serie 472ª	106.10	100,00	95.49	90,00
10.80% 1-4-1987 1-4-1997 Serie 473ª	105,40	100.00	94.86	90.00
6.20% 1-10-1987/-1-10-1997 Serie 506ª	108.20	102.00	97.38	91.80
6% OO.PP. serie «A»	92.55	89.55	83.30	80.60
6% OO.PP. serie «B»	79.80	76.80	71.82	69.12
6% OO.PP. serie «C»	78.35	75.35	70.52	67.82
7% OO.PP. serie «A»	89.50	86.00	80.55	77.40
7% OO.PP. serie «B»	79.50	76.00	71.55	68.40
10% OO.PP. 1976/2001	97.60	92.60	87.84	83.34
14% OO.PP. 1-10-1977/2002	99.15	93.65	89.24	84.29
11% OO.PP. 1-4-1978/2003	97,90	92,40	88.11	83.16
12% OO.PP. 1-4-1979/2004	110.75	104.75	99.68	94.28
18% OO.PP. 1-10-1981/2001	157.45	148.45	141.71	133.61
17.50% OO.PP. 1-10-1982/2002	120.75	112.00	108.68	100.80
17% OO.PP. 1-4-1983/2003	122.25	113.75	110.03	102.38
16% OO.PP. 1-4-1984/1999	112.20	104.20	100.98	93.78
16% OO PP. 1-4-1984/2004	139.50	131.50	125.55	118.35
15% OO.PP. 1-7-1985/2000	113.70	106.20	102.33	95.58
Istituto Credito Fondiario Venezie				
Agrario ord 6%	82.50	79.50	74.25	71.55
5%	93.30	90.80	83.97	81.72
6% ord.	86,00	83.00	77.40	74.70
6% conversione	85.10	82.10	76.59	73.89
9%	101.50	97,00	91,35	87.30
9% (1976-96) 1ª e 2ª emissione	96.00	91.50	86.40	82.35
9% (1977-96) 3ª e 4ª emissione	93.20	88.70	83.88	79.83
10% 1977-1997 1ª emissione	98.00	93,00	88.20	83.70
10% 1977-1992 2ª emissione	101,70	96.70	91.53	87.03
10% 1977-1997 3ª emissione	98.30	93.30	88,47	83.97
10% 1978-1993 4ª emissione	99.90	94.90	89.91	85.41
10% 1978-1998 5ª e 6ª emissione	95.35	90,35	85.82	81.32
10% 1978-1998 8ª emissione	94.65	89.65	85.19	80.69
10% 1978-1993 9ª e 10ª emissione	99,45	94,45	89.51	85.01
10% 1979-1999 11ª emissione	104.30	99.30	93,87	89.37
10% (1979-1994) (15.le) 12ª emissione	101.10	96.10	90.99	86.49
12% (1980-2004) 4ª emissione	107.00	101.00	96.30	90.90
12% (1980-1994) 5ª emissione	103.95	97,95	93,56	88.16
12% 1980-1995 8ª emissione	103.85	97,85	93,47	88,07
12% 1980-1995 10ª emissione	106.00	100.00	95,40	90.00
12% 1980-1990 1ª emissione S	106.75	100,75	96,08	90.68
12% (1980-1995) (quindicennale) 2ª emissione	111.00	105.00	99,90	94.50
15% (1981-1996) (quindicennale) 2ª emissione	123.15	115,65	110,84	104.09
15% (1981-2001) (ventennale) 3ª emissione	128,80	121.30	115.92	109,17
Ind sem. (7%) (decennale) 3ª emissione	109.50	102.50	98.55	92,25
Credito Fondiario Venezie OO PP				
6% OO PP. ex 5%	93,00	90,00	83,70	81,00
6% OO PP. s s trentennale ex 5.50%	82,00	79,00	73,80	71,10
6% s o. trentennale ex 5,50%	82.00	79,00	73,80	71,10

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
			Con cedola	Senza cedola
Credito Fondiario Venezie OO.PP:				
6% s.o. trentacinquennale ex 5,50%	82,00	79,00	73,80	71,10
6% s.s. ventennale	82,00	79,00	73,80	71,10
6% s.s. trentennale	82,00	79,00	73,80	71,10
6% s.o. ventennale	84,00	81,00	75,60	72,90
6% s.o. trentennale	82,00	79,00	73,80	71,10
6% s.o. trentacinquennale	82,00	79,00	73,80	71,10
6% s. normale	81,00	78,00	72,90	70,20
10% 1ª emissione quindicennale	101,40	96,40	91,26	86,76
10% 3ª emissione quindicennale	100,40	95,40	90,36	85,86
10% 5ª emissione quindicennale	99,90	94,90	89,91	85,41
10% 9ª e 10ª emissione quindicennale	99,45	94,45	89,51	85,01
10% 14ª e 15ª emissione quindicennale	98,50	93,50	88,65	84,15
12% 1 emissione quindicennale	101,50	95,50	91,35	85,95
12% 3ª emissione quindicennale	93,85	87,85	84,47	79,07
12% 4ª emissione quindicennale	111,00	105,00	99,90	94,50
15% 1ª emissione quindicennale	114,50	107,00	103,05	96,30
9% 1ª emissione ventennale	95,20	90,70	85,68	81,63
9% 2ª emissione ventennale	91,90	87,40	82,71	78,66
9% 4ª e 5ª emissione ventennale	96,10	91,60	86,49	82,44
9% 6ª emissione ventennale	93,80	89,30	84,42	80,37
9% 7ª emissione ventennale	93,15	88,65	83,84	79,79
10% 6ª emissione ventennale	97,60	92,60	87,84	83,34
10% 7ª e 8ª emissione ventennale	94,65	89,65	85,19	80,69
10% 11ª e 12ª emissione ventennale	99,30	94,30	89,37	84,87
12% 2ª emissione ventennale	106,00	100,00	95,40	90,00
9% venticinquennale OO.PP.	93,30	88,80	83,97	79,92
Istituto Credito Fondiario della Regione Marchigiana:				
5%	91,55	89,05	82,40	80,15
6%	80,75	77,75	72,68	69,98
7%	77,50	74,00	69,75	66,60
Istituto Credito Fondiario del Trentino-Alto Adige:				
4%	82,00	80,00	73,80	72,00
5%	86,00	83,50	77,40	75,15
6% conversione	67,05	64,05	60,35	57,65
6%	72,55	69,55	65,30	62,60
9% quindicennale	101,40	96,90	91,26	87,21
OO.PP. ex 5 (6%)	71,75	68,75	64,58	61,88
OO.PP. 6%	73,00	70,00	65,70	63,00
Istituto Credito Fondiario della Liguria:				
5%	103,60	101,10	93,24	90,99
6%	92,20	89,20	82,98	80,28
Cart. Fond. 7% serie 11ª	91,25	87,75	82,13	78,98
9% serie 12ª	96,80	92,30	87,12	83,07
10% (1976-1996) serie 13ª	99,25	94,25	89,33	84,83
10% (1977-1997) serie 14ª	98,95	93,95	89,06	84,56
10% (1977-2002) serie 15ª	93,70	88,70	84,33	79,83
11% (1977-1997) serie 16ª	100,80	95,30	90,72	85,77
11% (1978-1998) serie 17ª	100,70	95,20	90,63	85,68
11% (1978-1998) serie 18ª	100,70	95,20	90,63	85,68
11% (1979-1999) serie 19ª	100,40	94,90	90,36	85,41
12% (1980-2000) serie 20ª	103,40	97,40	93,06	87,66
12% (1978-1998) serie 21ª	108,45	102,45	97,61	92,21
13% (1980-2000) serie 22ª	113,50	107,00	102,15	96,30

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
Istituto Credito Fondiario della Liguria:				
13% (1980-1995) serie 24ª	112.20	105.70	100.98	95.13
T.V. (sem. 7%) (1981-1993) 25ª serie	112.15	105.15	100.94	94.64
16% (1981-2001) 26ª serie	126.00	118,00	113.40	106.20
18% (1981-2001) 27ª serie	135.00	126.00	121.50	113.40
T.V. (sem. 7%) (1981-1993) 29ª serie	113.10	106.10	101.79	95.49
T.V. (sem. 7%) (1982-1999) 30ª serie	114.25	107.25	102,83	96.53
17% (1981-2002) 31ª serie	128.50	120.00	115.65	108.00
17% (1982-2002) 32ª serie	123.50	115.00	111.15	103.50
T.V. (sem. 7%) (1982-1999) 33ª serie	111.40	104.40	100.26	93.96
17% (1982-2002) 34ª serie	126.50	118,00	113.85	106.20
T.V. (1983-2000) 37ª serie sem. 6,50%	107.15	100,65	96.44	90,59
1984-2004 40ª em. 16.50%	121.45	113,20	109.31	101.88
1984-2001 41ª em. T.V. 5,70% sem.	100.85	95.15	90.77	85,64
1984-2001 44ª em. T.V. 5.70% sem.	100.85	95,15	90.77	85.64
1984-2004 45ª em. 15,50%	116.85	109,10	105,17	98,19
1985-2002 46ª em. T.V. 6,30% sem.	103.40	97,10	93,06	87.39
(1985-2002) 47ª em. 15%	114,70	107.20	103.23	96.48
(1985-2005) 48ª em. 14,75%	113.57	106,20	102.22	95.58
(1985-2005) 49ª em. 14,75%	114,82	107,45	103.34	96.71
(1985-2005) 51ª em. 13%	105.05	98,55	94.55	88.70
(1986-2006) 52ª em. 12%	100.00	94,00	90,00	84.60
(1986-2006) 53ª em. 11,25%	95,92	90,30	86;33	81.27
(1987-2006) 55ª em. 12%	99.45	93,45	89.51	84:11
(1987-2007) 56ª em. 10,50%	92.00	86.75	82,80	78.08
(1987-2007) 57ª em. 11,50%	97.35	91.60	87.62	82,44
(1987-2002) 58ª em. 6.40%	106.35	99.95	95.72	89,96
OO.PP. 6% (1973-1998) 1ª serie	92.30	89,30	83,07	80.37
OO.PP. 7% (1975-2010) 2ª serie	90.30	86.80	81,27	78.12
OO.PP. 9% (1975-1996) 3ª serie	96.40	91.90	86.76	82.71
OO.PP. 10% (1976-1996) 4ª serie	99.00	94.00	89,10	84.60
OO.PP. 10% (1976-1996) 5ª serie	98.60	93.60	88,74	84,24
OO.PP. 10% (1977-1997) 6ª serie	98.30	93.30	88,47	83.97
OO.PP. 11% (1978-1998) 7ª serie	99.70	94,20	89.73	84.78
OO.PP. 11% (1978-1993) 8ª serie	104.15	98,65	93,74	88.79
OO.PP. 11% (1978-1998) 9ª serie	99.55	94.05	89.60	84.65
OO.PP. 12% (1980-2000) 11ª serie	108.00	102.00	97,20	91.80
OO.PP. 13% (1980-2000) 12ª serie	112.65	106,15	101,39	95.54
OO.PP. 7% (T.V.) (1980-1990) 15ª serie	108.50	101,50	97,65	91,35
OO.PP. 6.50% (T.V.) (1983-1999) 16ª serie	107.10	100,60	96.39	90.54
OO.PP. 10,50% (1987-2007) 20ª serie	89.80	84.55	80.82	76,10
OO.PP. 6,20% (T.V.) (1987-2008) 21ª serie	104.20	98.00	93.78	88.20
Istituto Credito Fondiario della Toscana:				
6%	87.40	84.40	78.66	75.96
Istituto Credito Fondiario del Piemonte-Val d'Aosta:				
6%	80.00	77,00	72,00	69.30
7%	83.50	80.00	75,15	72.00
9%	99.75	95,25	89,78	85.73
10% (1976-1996) 1ª serie	104.05	99.05	93,65	89,15
10% (1976-1996) 2ª serie	104.00	99.00	93,60	89.10
10% (1977-2002) 3ª serie	103.60	98,60	93,24	88,74
10% (1977-1997) 4ª serie	103.95	98,95	93,56	89,06
10% (1977-1997) 5ª serie	103.90	98,90	93,51	89,01
10% (1978-1998) 6ª serie	103.90	98,90	93,51	89,01
10% (1978-1998) 7ª serie	103.95	98.95	93,56	89,06
10% (1978-2003) 8ª serie	103.55	98.55	93,20	88,70

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
			Con cedola	Senza cedola
Istituto Credito Fondiario del Piemonte-Val d'Aosta:				
10% (1978-2003) 9ª serie	103,55	98,55	93,20	88,70
10% (1978-1998) 10ª serie	103,85	98,85	93,47	88,97
10% (1979-1999) 11ª serie	97,60	92,60	87,84	83,34
10% (1979-1999) 12ª serie	103,80	98,80	93,42	88,92
10% (1979-1994) 13ª serie	104,15	99,15	93,74	89,24
12% (1980-2000) 14ª serie	113,85	107,85	102,47	97,07
13% (1980-1995) 15ª serie	113,50	107,00	102,15	96,30
13% (1980-1990) 17ª serie	110,00	103,50	99,00	93,15
13% (1980-2000) 18ª serie	120,00	113,50	108,00	102,15
15% (1981-1996) 19ª serie	120,00	112,50	108,00	101,25
16% (1981-1996) 22ª serie	123,15	115,15	110,84	103,64
16% (1981-1996) 28ª serie	124,00	116,00	111,60	104,40
7% sez. OO.PP.	91,45	87,95	82,31	79,16
9% sez. OO.PP.	99,75	95,25	89,78	85,73
10% OO.PP. (1976-1996) 1ª serie	104,00	99,00	93,60	89,10
10% OO.PP. (1977-1997) 3ª serie	103,95	98,95	93,56	89,06
10% OO.PP. (1978-1998) 7ª serie	103,90	98,90	93,51	89,01
10% OO.PP. (1978-1993) 11ª serie	103,00	98,00	92,70	88,20
13% OO.PP. (1980-1995) 13ª serie	113,50	107,00	102,15	96,30
13% OO.PP. (1980-1990) 14ª serie	110,00	103,50	99,00	93,15
Istituto Credito Sportivo:				
12% (1980-1990) 15ª emissione	105,70	99,70	95,13	89,73
17.50% (1982-1992) 2ª emissione	122,75	114,00	110,48	102,60
17.50% (1982-1992) 3ª emissione	116,00	107,25	104,40	96,53
17.50% (1984-1994)	133,75	125,00	120,38	112,50
16.75% (1984-1994) 31ª emissione	113,47	105,10	102,13	94,59
14.75% (1985-1995) 32ª emissione	109,37	102,00	98,44	91,80
10.50% (1987-1997) 36ª emissione	99,25	94,00	89,33	84,60
Cassa di Risparmio di Roma:				
6% quindicennale	97,50	94,50	87,75	85,05
5% ventennale	77,50	75,00	69,75	67,50
6% ventennale conversione	89,80	86,80	80,82	78,12
6% ventennale	90,75	87,75	81,68	78,98
5% venticinquennale	85,50	83,00	76,95	74,70
6% venticinquennale conversione	69,00	66,00	62,10	59,40
6% venticinquennale	80,05	77,05	72,05	69,35
Cassa di Risparmio di Gorizia:				
5% I serie	98,50	96,00	88,65	86,40
10% (1977-97) 2ª emissione	88,50	83,50	79,65	75,15
10% (1977-97) 3ª emissione	89,05	84,05	80,15	75,65
11% (1978-98) 1ª emissione	98,30	92,80	88,47	83,52
Cassa di Risparmio V.E. di Palermo:				
5% I, V e VI emissione	88,75	86,25	79,88	77,63
5% II, III, IV e VII emissione	83,75	81,25	75,38	73,13
6% conversione ex II, III, IV e VII	67,25	64,25	60,53	57,83
6% XI, XIII e XV serie	86,00	83,00	77,40	74,70
6% IX, XII e XVI emissione	71,25	68,25	64,13	61,43
Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania:				
5%	80,50	78,00	72,45	70,20
6%	78,00	75,00	70,20	67,50
6% conversione	73,00	70,00	65,70	63,00

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
			Con cedola	Senza cedola
Credito Fondiario				
5%	108,75	106.25	97.88	95.63
6% conversione	93.70	90.70	84.33	81.63
6% 1990	100,90	97.90	90,81	88.11
7% 1990	101.65	98.15	91,49	88.34
6% 1991	100.05	97.05	90.05	87.35
6% 1992	95.55	92.55	86.00	83.30
16,50% 1992 1ª emissione	116.50	108.25	104.85	97.43
17,50% 1992 1ª emissione A	124,00	115.25	111.60	103.73
6% 1993	93.20	90.20	83.88	81.18
17% 1993 1ª emissione C	120.50	112.00	108.45	100.80
17,50% 1993 1ª emissione A	118.80	110.05	106.92	99.05
17,50% 1993 2ª emissione A	119.55	110.80	107.60	99.72
17,50% 1993 3ª emissione A	118.25	109.50	106.43	98.55
17,50% 1993 4ª emissione A	118.75	110.00	106,88	99.00
17,50% 1993 5ª emissione A	122.25	113.50	110,03	102.15
Ind. (sem 7%) 1993 1ª emissione	108.30	101.30	97.47	91.17
7% 1994	95.75	92.25	86.18	83.03
17% 1994 1ª emissione A	117.50	109.00	105.75	98.10
17% 1994 2ª emissione C	121.50	113.00	109.35	101.70
17% 1994 3ª emissione C	121.50	113.00	109.35	101.70
6% 1995	91.30	88.30	82.17	79.47
7% 1995	89,60	86.10	80.64	77.49
9% 1995	97,90	93.40	88.11	84.06
6% 1996	88,40	85.40	79.56	76,86
7% 1996	93,10	89.60	83,79	80.64
9% 1996	98.35	93.85	88.52	84.47
16,50% 1996 1ª emissione	133,00	124.75	119.70	112.28
6% 1997	88,50	85.50	79.65	76.95
10% 1997 1ª e 2ª emissione	99,75	94.75	89,78	85,28
10% 1997 3ª emissione	98,25	93.25	88,43	83,93
11% 1997 1ª emissione	100,25	94.75	90,23	85,28
16,50% 1997 1ª emissione	123.75	115.50	111.38	103.95
17,50% 1997 1ª emissione A	122.25	113.50	110,03	102,15
6,00% 1998	84,90	81.90	76.41	73,71
12% 1998 1ª emissione	103,50	97.50	93,15	87.75
12% 1998 2ª emissione	103.40	97.40	93.06	87,66
17% 1998 1ª emissione C	117.25	108.75	105,53	97,88
17% 1998 2ª emissione A	119,50	111.00	107,55	99,90
17,50% 1998 1ª emissione C	127,80	119.05	115,02	107,15
17,50% 1998 2ª emissione A	131,00	122.25	117,90	110,03
17,50% 1998 3ª emissione A	126,55	117,80	113,90	106.02
7% 1999	89,90	86,40	80.91	77,76
12% 1999 1ª emissione	107,40	101.40	96,66	91.26
17% 1999 1ª emissione C	128,50	120.00	115,65	108,00
17% 1999 2ª emissione D	117,25	108.75	105.53	97,88
7% 2000	83,55	80.05	75,20	72,05
9% 2000	89.10	84.60	80.19	76,14
12% 2000 1ª emissione	104.25	98.25	93,83	88,43
12% 2000 2ª emissione	104.50	98.50	94,05	88,65
12% 2000 3ª emissione	108.30	102.30	97,47	92,07
9% 2001	91.70	87.20	82,53	78,48
13,50% 2001 1ª emissione	111.65	104,90	100,49	94,41
16,50% 2001 1ª emissione	125.85	117.60	113,27	105,84
16,50% 2001 2ª emissione D	115,25	107.00	103,73	96,30

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
			Con cedola	Senza cedola
Credito Fondiario OO.PP.:				
6% ex 5%	85,00	82,00	76,50	73,80
6% s.s. ventennale 1ª emissione	88,75	85,75	79,88	77,18
7% ventennale 2ª emissione	88,25	84,75	79,43	76,28
7% ventennale 3ª emissione	90,20	86,70	81,18	78,03
6% Autostrade 1ª e 2ª emissione	89,30	86,30	80,37	77,67
9% Autostrade 3ª emissione	93,80	89,30	84,42	80,37
6% s.o. 1ª emissione	85,60	82,60	77,04	74,34
6% s.o. 2ª emissione	81,00	78,00	72,90	70,20
7% s.o. 3ª emissione	93,50	90,00	84,15	81,00
9% s.o. 4ª emissione	93,75	89,25	84,38	80,33
10% s.o. 5ª emissione	95,75	90,75	86,18	81,68
12% s.o. 6ª emissione	106,35	100,35	95,72	90,32
12% s.o. 7ª emissione	106,75	100,75	96,08	90,68
12% s.o. 8ª emissione	106,00	100,00	95,40	90,00
12% s.o. 9ª emissione	107,00	101,00	96,30	90,90
12% s.o. 10ª emissione	106,60	100,60	95,94	90,54
13,50% s.o. 11ª emissione	113,25	106,50	101,93	95,85
17,50% s.o. 12ª emissione	126,65	113,90	113,99	102,51
Credito Industriale Sardo:				
16% (1983-1993)	114,55	106,55	103,10	95,90
6,50% T.V. (sem.) (1983-1990)	107,80	101,30	97,02	91,17
Banca Nazionale del Lavoro:				
Credito Fondiario 5%	85,80	83,30	77,22	74,97
Credito Fondiario 6% s.o.	82,50	79,50	74,25	71,55
Credito Fondiario ord. 6% ord. conv.	92,00	89,00	82,80	80,10
Credito Fondiario 7% s.o.	85,50	82,00	76,95	73,80
Credito Fondiario Ind. (sem. 7%) (10.le) 3ª emissione	111,45	104,45	100,31	94,01
Credito Fondiario Ind. (sem. 7%) (15.le) 1ª emissione	113,50	106,50	102,15	95,85
Credito Fondiario 7% (20.le) «A 4»	91,80	88,30	82,62	79,47
Credito Fondiario 7% (20.le) «A 8»	90,60	87,10	81,54	78,39
Credito Fondiario 9% (20.le) «NA 1»	96,50	92,00	86,85	82,80
Credito Fondiario 10% (20.le) «NA 3»	99,10	94,10	89,19	84,69
Credito Fondiario 10% (20.le) «NA 17»	97,80	92,80	88,02	83,52
Credito Fondiario 11% (20.le) «NA 19»	102,20	96,70	91,98	87,03
Credito Fondiario 12% (20.le) «NA 21»	102,40	96,40	92,16	86,76
Credito Fondiario 12% (20.le) «NA 27»	112,00	106,00	100,80	95,40
Sez. OO.PP. 5%	72,50	70,00	65,25	63,00
Sez. OO.PP. 6%	77,90	74,90	70,11	67,41
Sez. OO.PP. 6% (20.le) 1ª emissione	90,10	87,10	81,09	78,39
Sez. OO.PP. 6% (20.le) 2ª emissione	92,90	89,90	83,61	80,91
Sez. OO.PP. 6% (20.le) 3ª emissione	84,90	81,90	76,41	73,71
Sez. OO.PP. 6% (20.le) 4ª emissione	92,10	89,10	82,89	80,19
Sez. OO.PP. Ind. (sem. 7%) (10.le) NB1-1F	113,00	106,00	101,70	95,40
Sez. OO.PP. Ind. (sem. 7%) (15.le) NB1-1F	113,75	106,75	102,38	96,08
Sez. OO.PP. Ind. (sem. 7%) (15.le) NB2-1F	113,95	106,95	102,56	96,26
Banca Nazionale del Lavoro - Credito Alberghiero-Turistico:				
5%	72,50	70,00	65,25	63,00
(15.le) NC1 1F ind. 7%	113,90	106,90	102,51	96,21
(15.le) NC1 IF ind. 7%	114,60	107,60	103,14	96,84

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
			Con cedola	Senza cedola
Banca Nazionale del Lavoro - Credito Industriale:				
7% (1971-1991) 2ª emissione III tr.	100,35	96,85	90,32	87,17
7% (1973-1994) 3ª emissione	94,85	91,35	85,37	82,22
8% (1974-1994) 4ª emissione I tr.	94,70	90,70	85,23	81,63
9% (1975-1995) 4ª emissione II tr.	96,20	91,70	86,58	82,53
9% (1975-1995) 4ª emissione III tr.	96,75	92,25	87,08	83,03
9% (1975-1995) 4ª emissione IV tr.	95,60	91,10	86,04	81,99
9% (1975-1995) 5ª emissione I tr.	96,10	91,60	86,49	82,44
10% (1977-1997) 5ª emissione IV tr.	96,75	91,75	87,08	82,58
10% (1977-1997) 5ª emissione III tr.	96,60	91,60	86,94	82,44
10% (1977-1997) 6ª emissione I tr.	97,15	92,15	87,44	82,94
10% (1978-1998) 6ª emissione II tr.	96,70	91,70	87,03	82,53
12% (1979-1994) 7ª emissione	104,55	98,55	94,10	88,70
12% (1980-1995) 8ª emissione	104,00	98,00	93,60	88,20
13% (1980-1995) 9ª emissione	108,80	102,30	97,92	92,07
13% (1981-1996) 9ª emissione II tr.	108,90	102,40	98,01	92,16
16,50% (1981-1991) 13ª emissione	114,25	106,00	102,83	95,40
17,50% (1982-1992) 14ª emissione	117,55	108,80	105,80	97,92
15,80% (1984-1992) 18ª emissione	112,50	104,60	101,25	94,14
6,55% (1984-1994) 19ª emissione ind.	106,25	99,70	95,63	89,73
11,50% (1988-1993) 29ª emissione I tr.	104,45	98,70	94,01	88,83
11,50% (1988-1993) 29ª emissione II tr.	104,15	98,40	93,74	88,56
11,80% (1988-1993) 29ª emissione III tr.	104,70	98,80	94,23	88,92
6,15% (1987-1992) 30ª emissione I tr. ind.	106,15	100,00	95,54	90,00
6,40% (1988-1993) 30ª emissione II tr. ind.	105,90	99,50	95,31	89,55
6,30% (1988-1993) 30ª emissione III tr. ind.	106,30	100,00	95,67	90,00
10,90% (1988-1993) 32ª emissione I tr.	101,10	95,65	90,99	89,06
6,05% (1988-1993) 32ª emissione II tr. ind.	105,15	99,10	94,64	89,19
11,80% (1988-1998) 32ª emissione III tr.	101,30	95,40	91,17	85,86
11,60% (1988-1993) 32ª emissione IV tr.	103,85	98,05	93,47	88,25
6,40% (1988-1993) 32ª emissione V tr. ind.	105,90	99,50	95,31	89,55
11,80% (1988-1998) 32ª emissione VI tr.	101,45	95,55	91,31	86,00
6,60% (1988-1993) 32ª emissione VII tr. ind.	105,85	99,25	95,27	89,33
12% (1989-1994) 32ª emissione VIII tr.	103,10	97,10	92,79	87,39
6,40% (1989-1994) 32ª emissione IX tr. ind.	106,40	100,00	95,76	90,00
6,20% (1989-1994) 32ª emissione X tr. ind.	105,45	99,25	94,91	89,33
13% (1989-1994) 33ª emissione I tr.	106,00	99,50	95,40	89,55
6,15% (1989-1994) 33ª emissione II tr. ind.	105,20	99,05	94,68	89,15
13,25% (1989-1996) 33ª emissione III tr.	106,12	99,50	95,51	89,55
13,25% (1989-1996) 33ª emissione IV tr.	106,12	99,50	95,51	89,55
13,25% (1990-1995) 33ª emissione V tr.	105,62	99,00	95,06	89,10
6,20% (1990-1995) 33ª emissione VI tr. ind.	103,70	97,50	93,33	87,75
Banco di Sardegna:				
Serie A 5%	90,25	87,75	81,23	78,98
Serie AP 5%	87,50	85,00	78,75	76,50
Serie A conv. 6%	74,50	71,50	67,05	64,35
Serie B 6%	70,00	67,00	63,00	60,30
Serie C 6%	80,00	77,00	72,00	69,30
Serie D 6%	75,25	72,25	67,73	65,03
Serie E 7%	78,50	75,00	70,65	67,50
Serie F 9%	84,50	80,00	76,05	72,00
Serie G 1966 10%	97,40	92,40	87,66	83,16
Serie H 1992 10%	101,70	96,70	91,53	87,03
Serie I 1978-93 10%	101,50	96,50	91,35	86,85

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
			Con cedola	Senza cedola
Banco di Sardegna:				
Serie L 1980-99 10%	95,60	90,60	86,04	81,54
Serie M 1980-95 10%	88,00	83,00	79,20	74,70
Serie N 1981-95 12%	105,80	99,80	95,22	89,82
Serie O 1981-2001 12%	107,25	101,25	96,53	91,13
Banco di Sicilia:				
11% serie «C» vent.	99,50	94,00	89,55	84,60
11% OO.PP. serie «E» vent.	97,95	92,45	88,16	83,21
Banco di Napoli - Credito Fondiario:				
5%	122,00	119,50	109,80	107,55
6% ord.	83,65	80,65	75,29	72,59
6% conversione	90,95	87,95	81,86	79,16
7% sez. C.F.	84,75	81,25	76,28	73,13
9% sez. C.F.	98,55	94,05	88,70	84,65
18% (1981-2001) 8ª emissione	126,00	117,00	113,40	105,30
Ind. (sem. 7,00%) (1982-1992) 10ª emissione	109,00	102,00	98,10	91,80
17,50% (1982-2002) 11ª emissione	117,50	108,75	105,75	97,88
17,50% (1982-1997) 13ª emissione	122,75	114,00	110,48	102,60
17,50% (1982-1992) 14ª emissione	115,75	107,00	104,18	96,30
16% (1983-2003) 18ª emissione	113,00	105,00	101,70	94,50
16% (1983-1998) 19ª emissione	112,10	104,10	100,89	93,69
16% (1983-1993) 20ª emissione	111,00	103,00	99,90	92,70
16% (1983-2003) 22ª emissione	114,75	106,75	103,28	96,08
16% (1983-2008) 23ª emissione	113,00	105,00	101,70	94,50
16% (1983-1998) 24ª emissione	118,00	110,00	106,20	99,00
16% (1983-1998) 25ª emissione	113,00	105,00	101,70	94,50
17% (1983-1993) 27ª emissione	117,50	109,00	105,75	98,10
15,40% (1984-1994) 30ª emissione	107,20	99,50	96,48	89,55
15,40% (1984-1999) 31ª emissione	116,05	108,35	104,45	97,52
15,40% (1984-2004) 32ª emissione	118,40	110,70	106,56	99,63
15,40% (1984-2009) 33ª emissione	112,60	104,90	101,34	94,41
15,40% (1984-1994) 34ª emissione	110,70	103,00	99,63	92,70
15,40% (1984-1999) 35ª emissione	112,70	105,00	101,43	94,50
15,40% (1984-2004) 36ª emissione	118,60	110,90	106,74	99,81
15,40% (1984-2009) 37ª emissione	119,20	111,50	107,28	100,35
14% (1985-2000) 41ª emissione	107,05	100,05	96,35	90,05
14% (1985-2000) 42ª emissione	107,90	100,90	97,11	90,81
14% (1985-2000) 43ª emissione	109,00	102,00	98,10	91,80
14% (1985-2010) 44ª emissione	111,10	104,10	99,99	93,69
14% (1985-2000) 45ª emissione	108,65	101,65	97,79	91,49
12,80% (1986-2001) 46ª emissione	100,60	94,20	90,54	84,78
11% (1986-1996) 47ª emissione	100,50	95,00	90,45	85,50
11% (1986-2001) 49ª emissione	101,90	96,40	91,71	86,76
10,50% (1986-1996) 51ª emissione	103,25	98,00	92,93	88,20
9% (1987-2002) 53ª emissione	94,50	90,00	85,05	81,00
10% (1987-2002) 65ª emissione	95,00	90,00	85,50	81,00
10% (1987-1997) 66ª emissione	97,00	92,00	87,30	82,80
10% (1979-1999) 3ª emissione	96,60	91,60	86,94	82,44
Banco di Napoli - Credito Industriale:				
9,00% (1976-1991)	102,50	98,00	92,25	88,20
13% (1979-1994) 2ª emissione	106,50	100,00	95,85	90,00
13,50% (1980-1990)	106,85	100,10	96,17	90,09
16% s.s. Italsider (1982-1997) 11ª emissione	111,10	103,10	99,99	92,79
14,50% 1985-1995 22ª emissione	108,80	101,55	97,92	91,40

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
Banco di Napoli - Credito Industriale:				
6.20% Ind. (1986-1991) 25ª emissione	106.20	100.00	95.58	90.00
6.40% Ind. (1987-1992) 26ª emissione	106.25	99.85	95.63	89.87
6.40% Ind. (1987-1992) 27ª emissione	106.40	100.00	95.76	90.00
6.45% Ind. (1987-1994) 28ª emissione	106.45	100.00	95.81	90.00
3% Ind. (1987-1992) 29ª emissione	102.90	99.90	92.61	89.91
3% Ind. (1987-1992) 30ª emissione	102.00	99.00	91,80	89.10
Cassa di Risparmio PP.LL. - Milano:				
5%	94.70	92.20	85.23	82.98
6% Conv.	85.40	82.40	76.86	74,16
6% ord.	84.30	81.30	75.87	73,17
7%	83.25	79.75	74.93	71.78
9% (1975-1991)	98.70	94.20	88.83	84.78
9% (1975-1996)	95.50	91.00	85.95	81,90
9% (1975-2001)	90.55	86.05	81.50	77,45
13.50% (decennale) 1980 1ª emissione	105.25	98.50	94.73	88.65
10.00% (quindicennale) 1978	100.65	95.65	90.59	86.09
10.00% (quindicennale) 1979	100.25	95.25	90.23	85.73
12.00% (quindicennale) 1979	104.65	98.65	94.19	88.79
12.00% (quindicennale) 1979 2ª emissione	104.45	98.45	94.01	88.61
12.00% (quindicennale) 1980 1ª emissione	104.40	98.40	93.96	88.56
13.00% (quindicennale) 1980 1ª emissione	108.50	102.00	97.65	91.80
13.50% (quindicennale) 1980 1ª emissione	107.15	100.40	96.44	90.36
15.00% (quindicennale) 1981 1ª emissione	110.00	102.50	99.00	92.25
10.00% (ventennale) 1976 1ª emissione	97.90	92.90	88,11	83.61
10.00% (ventennale) 1976 2ª emissione	97.35	92.35	87,62	83.12
10.00% (ventennale) 1977 2ª emissione	96.35	91.35	86.72	82.22
10% (ventennale) 1978 1ª emissione	96.80	91.80	87.12	82.62
10% (ventennale) 1978 2ª emissione	96.20	91.20	86.58	82.08
10% (ventennale) 1979 1ª emissione	94.80	89.80	85.32	80.82
10% (ventennale) 1979 2ª emissione	94.40	89,40	84.96	80,46
13.50% (ventennale) 1980 1ª emissione	109.25	102.50	98.33	92.25
Ind. (sem. 7%) 1981-1991 1ª emissione	108.00	101.00	97.20	90.90
Ind. (sem. 7%) 1981-1991 2ª emissione	108.00	101.00	97,20	90.90
Ind. (sem. 7%) 1981-1991 3ª emissione	108.00	101.00	97.20	90.90
Ind. (sem. 7%) 1981-1991 4ª emissione	108.00	101.00	97.20	90.90
Ind. (sem. 7%) 1981-1991 5ª emissione	108.00	101.00	97.20	90.90
OO.PP. 6% ex 5	83.55	80.55	75.20	72,50
OO.PP. 6%	77.25	74.25	69.53	66.83
OO.PP. 7%	80.55	77.05	72.50	69.35
OO.PP. 10% (quindicennale) 1978 1ª emissione	101.60	96.60	91,44	86.94
OO.PP. 10% (quindicennale) 1978 2ª emissione	100.55	95.55	90.50	86.00
OO.PP. 10% (quindicennale) 1979	100.55	95.55	90.50	86.00
OO.PP. 12% (quindicennale) 1979	104.50	98.50	94.05	88.65
OO.PP. 12% (quindicennale) 1980 1ª emissione	104.65	98.65	94.19	88,79
OO.PP. 12% (quindicennale) 2ª emissione	106.00	100.00	95.40	90.00
OO.PP. 10% (ventennale) 1976	97.35	92.35	87.62	83.12
OO.PP. 10% (ventennale) 1977	96.70	91.70	87.03	82.53
OO.PP. 10% (ventennale) 1978 1ª emissione	96.00	91.00	86.40	81,90
OO.PP. 10% (ventennale) 1978 2ª emissione	95.60	90.60	86.04	81,54
OO.PP. 12% (ventennale) 1979	102.10	96.10	91.89	86.49
Cassa di Risparmio di Bologna:				
5% II e III serie	88.20	85.70	79.38	77.13
6% II e III serie conv.	86.15	83.15	77,54	74.84

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
Cassa di Risparmio di Bologna:				
6% (ex 5%)	90.60	87.60	81.54	78.84
7%	85.50	82.00	76.95	73.80
(1976-1996) 10% I	87.00	82.00	78.30	73.80
(1976-1996) 10% III	96.45	91.45	86.81	82.31
(1979-1999) 10% II	92.80	87.80	83.52	79.02
(1979-1999) 12% I	100.75	94.75	90.68	85.28
(1979-1999) 12% III	100.75	94.75	90.68	85.28
(1979-1999) 12% IV	100.75	94.75	90.68	85.28
6% OO.PP. (ex 5%)	100.25	97.25	90.23	87.53
6% OO.PP.	74.30	71.30	66.87	64.17
7% OO.PP.	84.05	80.55	75.65	72.50
Monte dei Paschi di Siena:				
5%	112.50	110.00	101.25	99.00
6% conversione	97.25	94.25	87.53	84.83
6%	97.25	94.25	87.53	84.83
7%	97.75	94.25	87.98	84.83
10% (1977-1997) 2ª emissione	97.75	92.75	87.98	83.48
10% (1977-1997) 3ª emissione	97.75	92.75	87.98	83.48
10% (1977-1997) 4ª emissione	97.75	92.75	87.98	83.48
10% (1978-1998) 1ª emissione	97.75	92.75	87.98	83.48
10% (1978-1998) 2ª emissione	97.75	92.75	87.98	83.48
10% (1978-1998) 3ª emissione	97.75	92.75	87.98	83.48
10% (1979-1999) 1ª emissione	96.25	91.25	86.63	82.13
10% (1979-1999) 2ª emissione	97.75	92.75	87.98	83.48
10% (1979-1999) 3ª emissione	97.75	92.75	87.98	83.48
10% (1979-1999) 5ª emissione	97.75	92.75	87.98	83.48
12.35% (1987-2002) 7ª emissione	105.17	99.00	94.66	89.10
12.35% (1988-2003) 1ª emissione	105.17	99.00	94.66	89.10
12.35% (1988-1998) 1ª emissione	105.17	99.00	94.66	89.10
6.60% (1988-2001) 4ª emissione Ind.	106.10	99.50	95.49	89.55
12.30% (1988-2003) 6ª emissione	105.15	99.00	94.64	89.10
6.25% (1989-1999) 3ª emissione Ind.	106.05	99.80	95.45	89.82
13.50% (1989-1999) 4ª emissione	106.75	100.00	96.08	90.00
OO.PP. 6% ex 5%	96.00	93.00	86.40	83.70
OO.PP. 6%	96.00	93.00	86.40	83.70
OO.PP. 7%	96.50	93.00	86.85	83.70
OO.PP. 10% (1978-1998) 1ª emissione	97.70	92.70	87.93	83.43
OO.PP. 10% (1978-1998) 2ª emissione	97.70	92.70	87.93	83.43
OO.PP. 10% (1979-1999) 1ª emissione	97.70	92.70	87.93	83.43
OO.PP. 10% (1979-1999) 2ª emissione	97.70	92.70	87.93	83.43
Istituto Bancario S. Paolo di Torino:				
5%	95.45	92.95	85.91	83.66
6% conversione	78.25	75.25	70.43	67.73
6%	72.95	69.95	65.66	62.96
7%	87.90	84.40	79.11	75.96
9%	92.00	87.50	82.80	78.75
10% 1ª serie 1976	91.40	86.40	82.26	77.76
10% 2ª serie 1976	91.75	86.75	82.58	78.08
10% 3ª serie 1976	92.90	87.90	83.61	79.11
10% 4ª serie 1977	92.70	87.70	83.43	78.93
11% 5ª serie 1977	92.20	86.70	82.98	78.03
11% 7ª serie 1977	95.25	89.75	85.73	80.78
11% 8ª serie 1977	94.70	89.20	85.23	80.28
11% 9ª serie 1978	94.55	89.05	85.10	80.15

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
			Con cedola	Senza cedola
Istituto Bancario S. Paolo di Torino				
10% 10ª serie 1978	94,60	89,60	85,14	80,64
11% 12ª serie 1978	94,85	89,35	85,37	80,42
11% 13ª serie 1978	94,80	89,30	85,32	80,37
11% 14ª serie 1978	94,40	88,90	84,96	80,01
12% 15ª serie 1979	102,00	96,00	91,80	86,40
12% 16ª serie 1979	101,90	95,90	91,71	86,31
12% 17ª serie 1979	104,75	98,75	94,28	88,88
5% 19ª serie (1980-1995)	145,75	143,25	131,18	128,93
13% 20ª serie 1979	96,50	90,00	86,85	81,00
13% 21ª serie 1979	96,75	90,25	87,08	81,23
13% 22ª serie 1979	104,30	97,80	93,87	88,02
13% 23ª serie (1980-2000)	95,50	89,00	85,95	80,10
13% 24ª serie (1980-2000)	95,75	89,25	86,18	80,33
13,50% 29ª serie (1980-1990)	102,00	95,25	91,80	85,73
13,50% 30ª serie (1980-2000)	98,15	91,40	88,34	82,26
13,50 31ª serie (1980-2000)	100,15	93,40	90,14	84,06
Ind. (sem 7%) 32ª serie (1980-1991)	108,75	101,75	97,88	91,58
5% 33ª serie (1981-1991)	125,05	122,55	112,55	110,30
Ind. (sem 7%) 34ª serie (1981-1996)	111,05	104,05	99,95	93,63
Ind. (sem. 7,00%) 38ª serie (1981-1991)	108,90	101,90	98,01	91,71
Ind. (sem. 7,00%) 39ª serie (1981-1991)	108,75	101,75	97,88	91,58
Ind. (sem 7,00%) 40ª serie (1981-1996)	110,15	103,15	99,14	92,84
Ind. (sem. 7,00%) 41ª serie (1981-1991)	109,25	102,25	98,33	92,03
Ind. (sem 7,00%) 44ª serie (1982-1997)	111,75	104,75	100,58	94,28
Ind. (sem. 7,00%) 45ª serie (1982-1997)	110,65	103,65	99,59	93,29
Ind. (sem. 7,00%) 46ª serie (1982-1997)	110,65	103,65	99,59	93,29
5% 48ª serie (1982)	110,00	107,50	99,00	96,75
Ind (sem 6,60%) 50ª serie (1982-1997)	108,70	102,10	97,83	91,89
Ind. (sem 6,60%) 51ª serie (1982-1997)	108,45	101,85	97,61	91,67
Ind. (sem 6,65%) 54ª serie (1983-1998)	106,40	99,75	95,76	89,78
Ind. (sem 6,65%) 55ª serie (1983-1998)	106,40	99,75	95,76	89,78
Ind. (sem 6,65%) 56ª serie (1983-1998)	106,40	99,75	95,76	89,78
Ind. (sem 6,25%) 57ª serie (1983-1993)	105,50	99,25	94,95	89,33
Ind (sem. 6,10%) 58ª serie (1983-1993)	104,35	98,25	93,92	88,43
11,35% ridotto serie 59ª (1983-1998)	105,67	100,00	95,11	90,00
11,44% ridotto serie 60ª (1983-1998)	105,22	99,50	94,70	89,55
Ind. (sem 6,25%) 61ª serie (1983-1998)	104,25	98,00	93,83	88,20
Ind. (6,25%) 63ª serie (1983)	106,25	100,00	95,63	90,00
serie 83ª ind. sem. 6,25%	106,25	100,00	95,63	90,00
serie 86ª ind sem. 6,20%	106,20	100,00	95,58	90,00
10,75% serie 86ª	105,37	100,00	94,84	90,00
10,30% serie 86ª	105,15	100,00	94,64	90,00
10,20% serie 87ª	105,10	100,00	94,59	90,00
6% OO PP. (ex 5%)	68,75	65,75	61,88	59,18
6% OO PP.	83,20	80,20	74,88	72,18
7% OO.PP.	82,45	78,95	74,21	71,06
9% OO PP.	101,85	97,35	91,67	87,62
10% OO PP. 1ª 1976-1991	97,75	92,75	87,98	83,48
10% OO.PP. 2ª 1976-1991	96,85	91,85	87,17	82,67
10% OO.PP. 3ª 1976-1991	95,00	90,00	85,50	81,00
11% OO PP. 4ª 1977-1992	98,80	93,30	88,92	83,97
12% OO PP. 6ª 1977-1992	102,40	96,40	92,16	86,76
12% OO.PP. 8ª 1977-1992	102,35	96,35	92,12	86,72
12% OO PP. 10ª 1978 1993	101,90	95,90	91,71	86,31

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
			Con cedola	Senza cedola
Istituto Bancario S. Paolo di Torino:				
12% OO.PP. 13ª 1978-1993	100,85	94,85	90,77	85,37
13% OO.PP. 14ª 1979-1994	105,05	98,55	94,55	88,70
13% OO.PP. 18ª emissione (1979-1994)	98,40	91,90	88,56	82,71
Ind. (sem. 7%) OO.PP. 19ª serie (1981-1991)	110,35	103,35	99,32	93,02
Ind. (sem. 7%) OO.PP. 21ª serie (1981-1991)	108,75	101,75	97,88	91,58
Ind. (sem. 7%) OO.PP. 22ª serie (1981-1991)	108,55	101,55	97,70	91,40
Ind. (sem. 7%) OO.PP. 23ª serie (1981-1991)	108,35	101,35	97,52	91,22
Ind. (sem. 7,00%) OO.PP. 24ª serie (1981-1991)	109,60	102,60	98,64	92,34
Ind. (sem. 7,00%) OO.PP. 25ª serie (1982-1992)	109,25	102,25	98,33	92,03
Ind. (sem. 6,60%) OO.PP. 26ª serie (1982-1992)	108,65	102,05	97,79	91,85
Ind. (sem. 6,60%) OO.PP. 30ª serie (1983-1993)	107,15	100,55	96,44	90,50
Ind. (sem. 6,60%) OO.PP. 31ª serie (1983-1993)	106,95	100,35	96,26	90,32
Ind. (sem. 6,10%) OO.PP. 32ª serie (1983-1993)	105,50	99,40	94,95	89,46
Ind. (sem. 6,60%) OO.PP. 33ª serie (1983-1993)	106,75	100,15	96,08	90,14
Ind. (sem. 6,10%) OO.PP. 35ª serie (1983-1993)	105,40	99,30	94,86	89,37
Ind. (sem. 6,10%) OO.PP. 36ª serie (1983-1993)	105,35	99,25	94,82	89,33
Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità.				
9% quind. s.o. (1976-1991) 1ª emissione	97,10	92,60	87,39	83,34
9% quind. s.o. (1976-1991) 2ª emissione	96,65	92,15	86,99	82,94
10% quind. s.o. (1976-1991)	93,75	88,75	84,38	79,88
10% quind. s.o. (1977-1992)	97,10	92,10	87,39	82,89
10% quind. s.o. (1977-1992) 2ª emissione	93,85	88,85	84,47	79,97
10% quind. s.o. (1978-1993)	95,00	90,00	85,50	81,00
10% quind. s.o. (1978-1993) 2ª emissione	95,50	90,50	85,95	81,45
10% quind. s.o. (1979-1994)	96,10	91,10	86,49	81,99
13% quind. s.o. (1979-1994)	106,50	100,00	95,85	90,00
13% quind. s.o. (1980-1995)	107,80	101,30	97,02	91,17
7% vent. s.o. (1971-1991) 1ª emissione	101,10	97,60	90,99	87,84
7% vent. s.o. (1972-1992) 2ª emissione	100,60	97,10	90,54	87,39
7% vent. s.o. (1972-1992) 3ª emissione	101,90	98,40	91,71	88,56
7% vent. s.o. (1973-1993) 4ª emissione	95,50	92,00	85,95	82,80
7% vent. s.o. (1973-1993) 5ª emissione	95,80	92,30	86,22	83,07
7% vent. s.o. (1974-1994) 6ª emissione	87,50	84,00	78,75	75,60
8% vent. s.o. (1974-1994)	83,55	79,55	75,20	71,60
8% vent. s.o. (1975-1995)	91,95	87,95	82,76	79,16
8% vent. s.o. (1976-1996)	81,75	77,75	73,58	69,98
9% vent. s.o. (1976-1996) 1ª emissione	91,30	86,80	82,17	78,12
9% vent. s.o. (1976-1996) 2ª emissione	89,15	84,65	80,24	76,19
10% vent. s.o. (1977-1997)	94,75	89,75	85,28	80,78
9% s.s. svil. ind. serie P	97,25	92,75	87,53	83,48
9% s.s. svil. ind. serie Q	95,50	91,00	85,95	81,90
10% s.s. svil. ind. serie R	87,55	82,55	78,80	74,30
10% s.s. svil. ind. serie S	92,45	87,45	83,21	78,71
10% s.s. svil. ind. serie T	103,00	98,00	92,70	88,20
Istituto Nazionale Credito Edilizio:				
9% (1975-1995)	89,35	84,85	80,42	76,37
10% (1976-1996)	90,90	85,90	81,81	77,31
10% (1978-1997) serie B	87,30	82,30	78,57	74,07
10% (1978-1998) serie C	93,15	88,15	83,84	79,34
10% (1978-1998) serie D	104,50	99,50	94,05	89,55
10% (1979-1999) serie E	104,50	99,50	94,05	89,55
10% (1979-1999) serie F	104,50	99,50	94,05	89,55

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
			Con cedola	Senza cedola
Istituto Nazionale Credito Edilizio				
12% (1980-2000) serie G.	105,00	99,00	94,50	89,10
12% (1980-2000) serie H.	105,00	99,00	94,50	89,10
12% (1980-2000) serie I	105,00	99,00	94,50	89,10
12% (1981-2001) serie L.	105,00	99,00	94,50	89,10
16,50% (1981-2001) serie M.	110,25	102,00	99,23	91,80
16,50% (1981-2001) serie N	110,25	102,00	99,23	91,80
15,50% (1984-1999)	109,75	102,00	98,78	91,80
16,50% (1984-1999)	110,25	102,00	99,23	91,80
Mediocredito Centrale				
Ind. (sem. 5,90%) (1984-1990)	104,90	99,00	94,41	89,10
Ind. (sem. 6,10%) (1987-1993)	105,80	99,70	95,22	89,73
Ind. (sem 6,25%) (1988-1995)	105,95	99,70	95,36	89,73
Ind (sem. 6,30%) (1988-1995)	104,90	98,60	94,41	88,74
Ind. (sem 6,65%) (1988-1995) 3ª emissione	105,45	98,80	94,91	88,92
Mediocredito Regione Lombardia:				
Ind. (sem. 6,40%) (1984-1990) 5ª emissione	106,20	99,80	95,58	89,82
16,50% (1984-1990) 6ª emissione	114,25	106,00	102,83	95,40
Ind. (sem. 6,45%) (1984-1990) 7ª emissione	106,40	99,95	95,76	89,96
Ind. (sem. 6,45%) (1984-1990) 8ª emissione	106,40	99,95	95,76	89,96
Ind. (sem. 6,25%) (1985-1992) 1ª emissione	106,05	99,80	95,45	89,82
Ind. (sem 6,20%) (1985-1995) 3ª emissione	106,95	100,75	96,26	90,68
Ind. (sem. 6,10%) (1985-1995) 4ª emissione	106,10	100,00	95,49	90,00
Ind. (sem 6,30%) (1985-1990) 7ª emissione	106,30	100,00	95,67	90,00
Ind. (sem. 6,20%) (1986-1992) 9ª emissione	105,70	99,50	95,13	89,55
11,50% (1986-1992) 10ª emissione	104,05	98,30	93,65	88,47
14% (1986-1993) 1ª emissione	108,70	101,70	97,83	91,53
14% (1986-1993) 3ª emissione	110,00	103,00	99,00	92,70
Ind. (sem. 6,50%) (1986-1993) 2ª emissione	106,70	100,20	96,03	90,18
14,50% (1986-1991) 4ª emissione	111,75	104,50	100,58	94,05
14% (1986-1993) 5ª emissione	109,50	102,50	98,55	92,25
12,50% (1986-1993) 6ª emissione	104,15	97,90	93,74	88,11
11,50% (1986-1993) 7ª emissione	102,95	97,20	92,66	87,48
10% (1986-92) 13ª emissione	102,80	97,80	92,52	88,02
1986-93 14ª emissione Ind. (6%)	110,75	104,75	99,68	94,28
1987-93 9ª emissione Ind. (11,75%)	105,37	99,50	94,84	89,55
1987-94 3ª emissione Ind. (6,20%)	104,95	98,75	94,46	88,88
1987-94 1ª emissione Ind. (6,25%)	105,50	99,25	94,95	89,33
1987-94 7ª emissione Ind (6,40%)	105,65	99,25	95,09	89,33
1987-94 11ª emissione Ind. (3,05%)	103,70	100,65	93,33	90,59
1987-94 12ª emissione Ind. (3,25%)	102,25	99,00	92,03	89,10
Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioramento				
5,00% Serie F (1963-1993).	76,05	73,55	68,45	66,20
6,00% Serie G (1970-1995)	70,95	67,95	63,86	61,16
7,00% Serie H (1974-1999)	78,20	74,70	70,38	67,23
7,00% Serie H-B (1974-1995)	100,50	97,00	90,45	87,30
8,00% Serie I (1975-1995)	96,50	92,50	86,85	83,25
9,00% Serie L (1976-1996).	87,95	83,45	79,16	75,11
10,00% Serie M (1977-1997)	95,35	90,35	85,82	81,32
10,00% Serie N (1978-1998).	94,60	89,60	85,14	80,64
10,00% serie O (1979-1999)	93,00	88,00	83,70	79,20

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
			Con cedola	Senza cedola
Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioramento:				
12,00% serie O (1979-1999)	116,00	110,00	104,40	99,00
12,00% serie O (1979-1999)	96,20	90,20	86,58	81,18
12,00% serie P (1980-2000)	104,80	98,80	94,32	88,92
16,00% serie Q (1981-2001)	116,10	108,10	104,49	97,29
14,00% serie T (1985-2005)	112,00	105,00	100,80	94,50
16% serie R (1982-2002)	118,00	110,00	106,20	99,00
15,50% serie S (1984-2004)	118,20	110,45	106,38	99,41
12,00% (1987-1997) 1ª emissione serie 2	98,20	92,20	88,38	82,98
Istituto Mobiliare Italiano:				
34 - 7% 1971-1991	98,25	94,75	88,43	85,28
37 - 7% 1974-1994	89,25	85,75	80,33	77,18
38 - 7% 1974-1994	96,60	93,10	86,94	83,79
39 - 7% 1973-1991	100,95	97,45	90,86	87,71
40 - 7% 1973-1993	102,05	98,55	91,85	88,70
41 - 8% 1974-1992	97,60	93,60	87,84	84,24
42 - 8% 1974-1994	95,75	91,75	86,18	82,58
49 - 10% 1975-1993	101,75	96,75	91,58	87,08
91 - 16% 1984-1991	112,30	104,30	101,07	93,87
94 - 14% 1986-1993	107,25	100,25	96,53	90,23
97 - 14% 1986-1991	107,05	100,05	96,35	90,05
1987-1992 1ª emissione Ind. 6,15%	106,05	99,90	95,45	89,91
1987-1992 2ª emissione Ind. 6,05%	105,90	99,85	95,31	89,87
1987-1992 4ª emissione Ind. 3%	103,00	100,00	92,70	90,00
1987-1992 5ª emissione Ind. 3%	102,90	99,90	92,61	89,91
1988-1993 1ª emissione Ind. 6,40%	106,00	99,60	95,40	89,64
1988-1993 2ª emissione Ind. 3,00%	103,30	100,30	92,97	90,27
1985-1992 21ª emissione Ind. 6,45%	106,30	99,85	95,67	89,87
1985-1990 22ª emissione Ind. 6,55%	106,55	100,00	95,90	90,00
1985-1992 23ª emissione Ind. 6,15%	106,20	100,05	95,58	90,05
1986-1991 25ª emissione Ind. 6,35%	106,30	99,95	95,67	89,96
1986-1992 26ª emissione Ind. 6,35%	106,20	99,85	95,58	89,87
1986-1991 27ª emissione Ind. 6,60%	105,75	99,15	95,18	89,24
1986-1993 28ª emissione c.v. Ind. 6%	105,40	99,40	94,86	89,46
1986-1993 28ª emissione n.c. Ind. 6%	105,55	99,55	95,00	89,60
1986-1993 29ª emissione c.v. Ind. 6,35%	105,85	99,50	95,27	89,55
1986-1993 29ª emissione n.c. Ind. 6,35%	106,35	100,00	95,72	90,00
1986-1993 30ª emissione c.v. Ind. 6,10%	103,70	97,60	93,33	87,84
1986-1993 30ª emissione n.c. Ind. 6,10%	105,55	99,45	95,00	89,51
1986-1991 31ª emissione Ind. 6,25%	106,35	100,10	95,72	90,09
Sez. Aut. Cred. Nav. 7% (1973-1991) IV serie	98,80	95,30	88,92	85,77
Sez. Aut. Cred. Nav. 10% (1975-1990) V serie	99,65	94,65	89,69	85,19
s.s. Autostrade 6% (1968-1998) I serie	87,70	84,70	78,93	76,23
s.s. Autostrade 7% (1973-2003) II serie	79,70	76,20	71,73	68,58
1985-92 ex W 19 Ind. 6,35%	108,65	102,30	97,79	92,07
s.s. Assitalia (1986-1991) ex W 6,20%	105,90	99,70	95,31	89,73
IMI s.s. N. Pignone (1988-1993) ex W Ind. 2,10%	92,15	90,05	82,94	81,05
s.s. CIR OPT (1985-1991) Ind. 6,20%	106,30	100,10	95,67	90,09
R2 s.s. (1981-1991) 14% (Tel Quel)	207,00	200,00	186,30	180,00
R2 s.s. (1982-1992) 15% (Tel Quel)	200,45	192,95	180,41	173,66
R2 s.s. (1982-1992) 15% (Tel Quel)	200,85	193,35	180,77	174,02

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91A1318

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale per la lotta contro l'A.I.D.S., in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1991, registro n. 16 Interno, foglio n. 67, sulla proposta del Ministro dell'interno, l'Associazione nazionale per la lotta contro l'A.I.D.S., con sede in Roma, è stata autorizzata a modificare lo statuto, così come risulta dall'atto 18 ottobre 1990, numero di repertorio 30330, a ministero del dott. Giuseppe Ramondelli, notaio in Roma.

91A1880

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Rettifica del nominativo del commissario liquidatore della società cooperativa «Coop. costruzioni a r.l.», in Frosinone

Con decreto ministeriale 20 marzo 1991 si rettifica il precedente decreto ministeriale 19 ottobre 1990, con il quale il rag. Mauro Lufino è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa «Coop. costruzioni a r.l.», con sede in Frosinone, limitatamente al nominativo del rag. Mario che è Mauro.

91A1881

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, visto il provvedimento n. 36/1990 del 16 novembre 1990, il provvedimento n. 1/1991 del 15 gennaio 1991, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 23 aprile 1991 e praticabili dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.535
Benzina super senza piombo	»	1.480
Benzina normale	»	1.485
Benzina agricola	»	295
Benzina pesca e piccola marina	»	1.437
Gasolio autotrazione	»	1.105
Gasolio agricoltura	»	318
Petrolio agricoltura	»	307
Gasolio pesca e piccola marina	»	291
Petrolio pesca e piccola marina	»	281

2) *Prodotti da riscaldamento:*

Prezzi massimi in contanti per vendite superiori a 2.000 litri:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	1.047	1.052	1.057	1.062	1.067
Petrolio (*)	»	772	777	782	787	792
Olio comb.le fluido	L./kg	571	576	581	586	591

Fasce provinciali:

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Ascoli, Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni dei prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	18
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	15
Isole minori	»	23

Fino al 30 aprile 1991 le aziende distributrici al consumo sono autorizzate a maggiorare i prezzi dei prodotti da riscaldamento di L./lt 7.

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

Per consegne fino a 2.000 litri i prezzi dei prodotti da riscaldamento sono determinati dal libero mercato.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

91A1911

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, concernente: «Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 20 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 62 del 14 marzo 1991).

La tabella *B* allegata al decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicata alla pag. 30 del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, è integralmente sostituita dalla seguente:

TABELLA *B*

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI

Prime parti A n. 12:

1) 1 Flauto
2) 1 Oboe
3) 1 Clarinetto piccolo in LAb
4) 1 Clarinetto piccolo in MIb (con l'obbligo del clarinetto piccolo LAb)
5) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 1 (solista)
6) 1 Saxofono soprano in SIb
7) 1 Corno
8) 1ª Tromba in SIb acuto n. 1
9) 1 Flicorno sopranino in MIb
10) 1 Flicorno soprano in SIb n. 1
11) 1 Flicorno tenore in SIb
12) 1 Flicorno basso in SIb

Prime parti B n. 13:

1) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 2 (con l'obbligo del solista)
2) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 5 (con l'obbligo del clarinetto piccolo in MIb)
3) 1 Clarinetto contralto in MIb n. 1 (obbligo del corno di bassetto)
4) 1 Clarinetto basso in SIb
5) 1 Saxofono contralto in MIb n. 1
6) 1 Saxofono tenore in SIb
7) 1 Fagotto
8) 2 Corno
9) 1ª Tromba in FA e/o MIb
10) 1 Trombone tenore
11) 2 Flicorno sopranino in MIb (con l'obbligo del solista)
12) 1 Flicorno contrabasso in SIb
13) Cassa (con l'obbligo dei timpani, xilofono, celeste, vibrafono)

Seconde parti A n. 18:

1) 1 Ottavino (con l'obbligo del flauto)
2) 1 Corno inglese (con l'obbligo dell'oboe)
3) 2 Clarinetto piccolo MIb (con l'obbligo del clarinetto piccolo in LAb)
4) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 3
5) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 2 bis
6) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 4
7) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 1
8) 1ª Saxofono contralto in MIb n. 2 (obbligo sax soprano in SIb)
9) 1 Saxofono baritono in MIb
10) 1 Corno
11) 1ª Tromba in SIb (acuto) n. 2 (con l'obbligo del trombino in SIb)
12) 1ª Tromba in SIb basso
13) 1 Flicorno soprano in SIb n. 2
14) 1 Flicorno contralto in MIb
15) 2 Flicorno tenore in SIb (obbligo flicorno basso in SIb)
16) 1 Flicorno basso grave in FA
17) Timpani (con l'obbligo della cassa, del tamburo ed altri strumenti a percussione)
18) 1 Tamburo (con l'obbligo dei timpani ed altri strumenti a percussione)

Seconde parti B n. 20:

1) 2 Flauto (con l'obbligo dell'ottavino)
2) 2 Oboe (con l'obbligo del corno inglese)
3) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 7
4) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 8
5) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 2
6) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 3
7) 1 Clarinetto contralto in MIb n. 2
8) 2 Clarinetto basso in SIb
9) 2 Saxofono soprano in SIb
10) 2 Saxofono tenore in SIb
11) Saxofono basso in SIb (con l'obbligo del saxofono tenore in SIb)
12) Contrabasso ad ancia (con l'obbligo del fagotto)
13) 2ª Tromba in FA e/o MIb
14) 2 Trombone tenore
15) Trombone basso in FA
16) 2 Flicorno contralto in MIb
17) 2 Flicorno basso in SIb (con l'obbligo del flicorno tenore in SIb)
18) Flicorno basso grave in MIb (con l'obbligo del basso grave in FA)
19) 2 Flicorno contrabasso in SIb (con l'obbligo del basso grave in MIb)
20) 1 Piatti (con l'obbligo della cassa ed altri strumenti a percussione)

Terze parti A n. 15:

1) Altro Saxofono contralto in MIb (con l'obbligo del Saxofono baritono in MIb)
2) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 9
3) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 10
4) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 11
5) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 6
6) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 4
7) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 5
8) 2 Clarinetto contralto in MIb n. 1
9) Altro Clarinetto contralto in MIb (con l'obbligo del clarinetto contrabasso in MIb)
10) 2 Fagotto (con l'obbligo del controfagotto)
11) 2 Saxofono contralto in MIb n. 1
12) 4 Corno
13) 2ª Tromba in SIb acuto n. 1 (con obbligo del trombino in FA)
14) 2 Flicorno soprano in SIb n. 1
15) 3 Flicorno tenore in SIb

Terze parti B n. 24:

1) 3 Flauto (con l'obbligo dell'ottavino)
2) 3 Oboe (con l'obbligo del corno inglese)
3) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 7
4) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 8
5) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 9
6) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 10
7) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 11
8) 2 Clarinetto contralto in MIb n. 2
9) 3 Clarinetto basso in SIb (con l'obbligo del clarinetto contrabasso in SIb)
10) 2 Saxofono contralto in MIb n. 2
11) 2 Saxofono baritono in MIb (con l'obbligo del saxofono basso)
12) 5 Corno
13) 2ª Tromba in SIb acuto n. 2
14) 3ª Tromba in FA o MIb
15) 2ª Tromba in SIb basso
16) 3 Trombone tenore
17) Trombone contrabasso in SIb
18) 2 Flicorno soprano in SIb n. 2
19) 3 Flicorno contralto in MIb
20) 3 Flicorno basso in SIb
21) 2 Flicorno basso grave in FA
22) 3 Flicorno contrabasso in SIb (con l'obbligo del trombone contrabasso)
23) 2 Tamburo (con l'obbligo dei piatti ed altri strumenti a percussione)
24) 2 Piatti (con l'obbligo della cassa ed altri strumenti a percussione)

Nella tabella *F*, allegata al medesimo decreto legislativo e pubblicata alla pag. 32 del predetto supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, nella colonna riportante «ANZIANITÀ», dove è scritto: «da Mar. magg. a. a Mar. magg. a. c. s *speciale* ...», si legga: «da Mar. magg. a. a Mar. magg. a. c. s».

La tabella *L*, riportata dalla pag. 33 alla pag. 36 del già citato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, è integralmente sostituita dalla seguente:

TABELLA *L*

EQUIPARAZIONE DEGLI STRUMENTI DI CUI ALLA LEGGE 13 LUGLIO 1965, N. 882, CON QUELLI PREVISTI DAL PRESENTE DECRETO

Organizzazione strumentale di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 882	Organizzazione strumentale di cui alla tabella *B*
1	2
Prime parti «A»	**Prime parti «A»**
1) 1 Flauto	1) 1 Flauto
2) 1 Oboe	2) 1 Oboe
3) 1 Clarinetto piccolo in LAb	3) 1 Clarinetto piccolo in LAb
4) 1 Clarinetto piccolo in MIb (con l'obbligo del clarinetto piccolo in LAb)	4) 1 Clarinetto piccolo in MIb (con l'obbligo del clarinetto piccolo in LAb)
5) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 1 (solista)	5) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 1 (solista)
6) 1 Saxofono soprano in SIb	6) 1 Saxofono soprano in SIb
7) 1 Corno	7) 1 Corno
8) 1ª Tromba in SIb acuto	8) 1ª Tromba in SIb acuto n. 1
9) 1 Flicorno sopranino in MIb	9) 1 Flicorno sopranino in MIb
10) 1 Flicorno soprano in SIb	10) 1 Flicorno soprano in SIb n. 1
11) 1 Flicorno tenore in SIb	11) 1 Flicorno tenore in SIb
12) 1 Flicorno basso in SIb	12) 1 Flicorno basso in SIb
Prime parti «B»	**Prime parti «B»**
1) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 1 bis (con l'obbligo del solista)	1) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 2 (con l'obbligo del solista)
2) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 3	2) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 5 (con l'obbligo del clarinetto piccolo in MIb)
3) 1 Clarinetto contralto in MIb	3) 1 Clarinetto contralto in MIb n. 1 (con l'obbligo del corno di bassetto)
4) 1 Clarinetto basso in SIb	4) 1 Clarinetto basso in SIb
5) 1 Saxofono contralto in MIb	5) 1 Saxofono contralto in MIb n. 1
6) 1 Saxofono tenore in SIb	6) 1 Saxofono tenore in SIb
7) 1 Fagotto	7) 1 Fagotto
8) 2 Corno	8) 2 Corno
9) 1ª Tromba in FA o MIb	9) 1ª Tromba in FA o MIb
10) 1 Trombone tenore	10) 1 Trombone tenore
11) 2 Flicorno sopranino in MIb (con l'obbligo del solista)	11) 2 Flicorno sopranino in MIb (con l'obbligo del solista)
12) 1 Flicorno contrabasso in SIb	12) 1 Flicorno contrabasso in SIb
13) Cassa (con l'obbligo dei timpani, xilofono, celeste, vibrafono)	13) Cassa (con l'obbligo dei timpani, xilofono, celeste, vibrafono)
Seconde parti «A»	**Seconde parti «A»**
1) Ottavino (con l'obbligo del flauto)	1) Ottavino (con l'obbligo del flauto)
2) Corno inglese (con l'obbligo dell'oboe)	2) Corno inglese (con l'obbligo dell'oboe)
3) 2 Clarinetto piccolo in MIb (con l'obbligo del clarinetto piccolo in LAb)	3) 2 Clarinetto piccolo in MIb (con l'obbligo del clarinetto piccolo in LAb)
4) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 2	4) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 3
5) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 2 bis	5) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 4
6) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 4	6) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 6
7) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 1	7) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 1
8) 2 Saxofono contralto in MIb	8) 1 Saxofono contralto in MIb n. 2 (con l'obbligo del sax soprano in SIb)
9) 1 Saxofono baritono in MIb	9) 1 Saxofono baritono in MIb
10) 3 Corno	10) 3 Corno
11) 2ª Tromba in SIb acuto (con l'obbligo del trombino in FA)	11) 1ª Tromba in SIb acuto n. 2 (con l'obbligo del trombino in SIb)
12) 1ª Tromba in SIb basso	12) 1ª Tromba in SIb basso
13) 2 Flicorno soprano in SIb	13) 1 Flicorno soprano in SIb n. 2
14) 1 Flicorno contralto in MIb	14) 1 Flicorno contralto in MIb
15) 2 Flicorno tenore in SIb	15) 2 Flicorno tenore in SIb (con l'obbligo del flicorno basso in SIb)
16) 1 Flicorno basso grave in FA	16) 1 Flicorno basso grave in FA
17) Timpani (con l'obbligo della cassa, del tamburo ed altri strumenti a percussione)	17) Timpani (con l'obbligo della cassa, del tamburo ed altri strumenti a percussione)
18) 1 Tamburo (con l'obbligo dei timpani ed altri strumenti a percussione)	18) 1 Tamburo (con l'obbligo dei timpani ed altri strumenti a percussione)

Segue: TABELLA *L*

Organizzazione strumentale di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 882	Organizzazione strumentale di cui alla tabella *B*
1	2
Seconde parti «B»	Seconde parti «B»
1) 2 Flauto (con obbligo dell'ottavino)	1) 2 Flauto (con l'obbligo dell'ottavino)
2) 2 Oboe (con obbligo del corno inglese)	2) 2 Oboe (con obbligo del corno inglese)
3) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 5	3) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 7
4) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 6	4) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 8
5) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 2	5) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 2
6) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 3	6) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 3
7) 2 Clarinetto contralto in MIb	7) 1 Clarinetto contralto in MIb n. 2
8) 2 Clarinetto basso in SIb	8) 2 Clarinetto basso in SIb
9) 2 Saxofono soprano in SIb	9) 2 Saxofono soprano in SIb
10) 2 Saxofono tenore in SIb	10) 2 Saxofono tenore in SIb
11) Saxofono basso in SIb	11) Saxofono basso in SIb (con l'obbligo del saxofono tenore in SIb)
12) Contrabasso ad ancia	12) Contrabasso ad ancia (con l'obbligo del fagotto)
13) 2ª Tromba in FA o MIb	13) 2ª Tromba in FA o MIb
14) 2 Trombone tenore	14) 2 Trombone tenore
15) Trombone basso in FA	15) Trombone basso in FA
16) 2 Flicorno contralto in MIb	16) 2 Flicorno contralto in MIb
17) 2 Flicorno basso in SIb	17) 2 Flicorno basso in SIb (con l'obbligo del flicorno tenore in SIb)
18) 1 Flicorno basso grave in MIb	18) Flicorno basso grave in MIb (con l'obbligo del basso grave in FA)
19) 2 Flicorno contrabasso in SIb	19) Flicorno contrabasso in SIb (con l'obbligo del basso grave in MIb)
20) 1 Piatti (con l'obbligo della cassa ed altri strumenti a percussione)	20) 1 Piatti (con l'obbligo della cassa ed altri strumenti a percussione)
Terze parti «A»	Terze parti «A»
1) 2 Clarinetto piccolo in LAb (*)	1) Altro Saxofono contralto in MIb (con l'obbligo del Saxofono baritono in MIb)
2) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 7	2) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 9
3) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 8	3) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 10
4) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 9	4) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 11
5) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 10	5) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 6
6) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 4	6) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 4
7) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 5	7) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 5
8) 3 Clarinetto contralto in MIb	8) 2 Clarinetto contralto in MIb n. 1
9) Clarinetto contrabasso in MIb (*)	9) Altro Clarinetto contralto in MIb (con l'obbligo del clarinetto contrabasso in MIb)

(*) Strumento soppresso per effetto del presente decreto.

Segue: TABELLA *L*

Organizzazione strumentale di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 882	Organizzazione strumentale di cui alla tabella *B*
1	2
10) 2 Fagotto	10) 2 Fagotto (con l'obbligo del controfagotto)
11) 3 Saxofono contralto in MIb	11) 2 Saxofono contralto in MIb n. 1
12) 4 Corno	12) 4 Corno
13) 3ª Tromba in SIb acuto (con l'obbligo del trombino in FA)	13) 2ª Tromba in SIb acuto n. 1 (con l'obbligo del trombino in FA)
14) 3 Flicorno soprano in SIb	14) 2 Flicorno soprano in SIb n. 1
15) 3 Flicorno tenore in SIb.	15) 3 Flicorno tenore in SIb.
Terze parti «B»	Terze parti «B»
1) 3 Flauto (con l'obbligo dell'ottavino)	1) 3 Flauto (con l'obbligo dell'ottavino)
2) 3 Oboe (con l'obbligo del corno inglese)	2) 3 Oboe (con l'obbligo del corno inglese)
3) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 6	3) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 7
4) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 7	4) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 8
5) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 8	5) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 9
6) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 9	6) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 10
7) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 10	7) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 11
8) 4 Clarinetto contralto in MIb	8) 2 Clarinetto contralto in MIb n. 2
9) 3 Clarinetto basso in SIb (con l'obbligo del clarinetto contrabasso in SIb)	9) 3 Clarinetto basso in SIb (con l'obbligo del clarinetto contrabasso in SIb)
10) 4 Saxofono contralto in MIb	10) 2 Saxofono contralto in MIb n. 2
11) 2 Saxofono baritono in MIb	11) 2 Saxofono baritono in MIb (con l'obbligo del Saxofono basso)
12) 5 Corno	12) 5 Corno
13) 4ª Tromba in SIb acuto	13) 2ª Tromba in SIb acuto n. 2
14) 3ª Tromba in FA o MIb	14) 3ª Tromba in FA o MIb
15) 2ª Tromba in SIb basso	15) 2ª Tromba in SIb basso
16) 3 Trombone tenore	16) 3 Trombone tenore
17) Trombone contrabasso in SIb	17) Trombone contrabasso in SIb
18) 4 Flicorno soprano in SIb	18) 2 Flicorno soprano in SIb n. 2
19) 3 Flicorno contralto in MIb	19) 3 Flicorno contralto in MIb
20) 3 Flicorno basso in SIb	20) 3 Flicorno basso in SIb
21) 2 Flicorno basso grave in FA	21) 2 Flicorno basso grave in FA
22) 3 Flicorno contrabasso in SIb	22) 3 Flicorno contrabasso in SIb (con l'obbligo del trombone contrabasso)
23) 2 Tamburo (con l'obbligo dei piatti ed altri strumenti a percussione)	23) 2 Tamburo (con l'obbligo dei piatti ed altri strumenti a percussione)
24) 2 Piatti (con l'obbligo della cassa ed altri strumenti a percussione)	24) 2 Piatti (con l'obbligo della cassa ed altri strumenti a percussione)

91A1884

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	315.000
- semestrale	L.	170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	600.000
- semestrale	L.	330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 70.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	280.000
Abbonamento semestrale	L.	170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 9 7 0 9 1 *

L. 1.200